SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A05697

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cordero Mendez Maria Mercedes, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cordero Mendez Maria Mercedes nata a Badajoz (Spagna), in data 31 marzo 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di psicologa, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» presso la «Universidad en Psicologia» in data 14 ottobre 2005;

Considerato che l'istante è iscritta al «Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya» in data 7 marzo 2007;

Visti gli attestati di servizio e di volontariato nel campo della psicologia prodotti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Cordero Mendez Maria Mercedes, nata a Badajoz (Spagna), in data 31 marzo 1974, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05730

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Parola Laura, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Parola Laura, cittadina italiana, nata a Cuneo il 4 gennaio 1974, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso la l'Università degli studi di Torino in data 28 ottobre 2000 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo dal «Ministerio de Educacion y Ciencia» il 31 agosto 2007;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 23 ottobre 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cuneo come attestato in data 9 novembre 2002;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Parola Laura, cittadina italiana, nata a Cuneo il 4 gennaio 1974, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale ridotta da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale ridotta è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A05731

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Gonzalez Leon David, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Gonzalez Leon David, nato a Palencia (Spagna) il 26 giugno 1976, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di «Ingenero técnico forestal» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico di «Ingenero técnico forestal», conseguito presso l'«Universidad de Valladolid» in data 10 maggio 2004;

Considerato che è iscritto presso il «Colegio oficial de ingenieros técnicos forestales» dal 28 gennaio 2008;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale - sez. B, settore forestale junior, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 18 aprile 2008;

Considerato il conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Gonzalez Leon David, nato a Palencia (Spagna) il 26 giugno 1976, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sez. B, settore forestale junior e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05785

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Tsanasidou Maria, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Tsanasidou Maria nata a Thessaloniki (Grecia) il 3 maggio 1977, cittadina greca, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di assistente sociale, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico laurea in servizio sociale presso gli «Istituti di istruzione tecnologica di Creta - facoltà di servizi sanitari e di previdenza sezione servizio sociale» in data 6 dicembre 2001;

Considerato che la richiedente è in possesso della «Licenza di assistenza sociale» come attestato in data 12 aprile 2002 rilasciata dalla «Direzione sanità previdenza - reparto sanità»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008 nella quale la pratica è stata riesaminata, su richiesta del consiglio nazionale degli assistenti sociali, in quanto le misure compensative stabilite precedentemente non rientravano tra le materie che sono state inserite, in seguito, nel regolamento di cui al decreto ministeriale sopra citato;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tsanasidou Maria nata a Thessaloniki (Grecia) il 3 maggio 1977, cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso un ente pubblico in possesso di un servizio sociale dove operino professionisti iscritti nella sez. A dell'albo professionale.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie:

1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane;

2) metodologie e modelli di servizio sociale per la programmazione.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto; La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. A.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente de ordine provinciale.

08A05786

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gaudin Manon, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gaudin Manon nata a Ginevra il 30 gennaio 1979, cittadina svizzera diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «psygholog», conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licence en Psychologie» in data 10 marzo 2004 e il «Diplome d'Etudes Supèrieures Spècialisèès en Psychologie Clinique» nella sessione ottobre 2006 entrambe presso l'«Universitè de Genéve»;

Considerato che l'istante è in possesso della licenza all'esercizio di psicologo rilasciata dall'Ufficio di Sanità del Canton Ticino dal 9 ottobre 2007;

Preso atto della documentazione relativa a formazione professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gaudin Manon nata a Ginevra il 30 gennaio 1979, cittadina svizzera, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05787

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Corrieri Giampiero, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le

direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Corrieri Giampiero, nato a Malta il 2 aprile 1970, cittadino maltese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della funzione di revisore contabile;

Considerato che il richiedente ha documentato di essere in possesso del titolo di «Associate of the Association of Chartered Certified Accountants - ACCA» conseguito nel Regno Unito nel novembre 1998;

Considerato che la autorità competente britannica ha dichiarato che il titolo conseguito dal sig. Corrieri, rientra nella previsione dell'art. 12 della direttiva 2005/36/CE;

Considerato che come, attestato dalla autorità competente maltese, detto titolo è equivalente ad un «Bachelor General Degree» rilasciato dalla Università di Malta;

Considerato che il richiedente è membro del «Malta Institute of Accountants» da aprile 2007;

Vista la attestazione del «Ministerul Tal-Finanzi» maltese il sig. Corrieri è in possesso dei requisiti necessari per esercitare la professione di revisore contabile a Malta;

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute dell'11 gennaio e del 23 maggio 2008;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Corrieri Giampiero, nato a Malta il 2 aprile 1970, cittadino maltese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto commerciale;

2) diritto tributario.

Art. 3.

La prova di compone di una prova orale da svolgersi in lingua italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05794

DECRETO 30 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gherardini Maria Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti» ;

Preso atto della sentenza del T.A.R. Lazio n. 1979/08 del 20 febbraio 2008, che annulla il decreto del direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia del 6 dicembre 2002;

Rilevato che il decreto annullato dal TAR Lazio disponeva, in via di autotutela, l'annullamento del precedente decreto del 1º febbraio 2000 con cui alla sig.ra Gherardini Maria Teresa, veniva riconosciuto il titolo professionale di psicologo conseguito in Gran Bretagna ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che detto annullamento veniva disposto a seguito della verifica della mancata rispondenza del titolo conseguito dalla sig.ra Gherardini rispetto alla

normativa inglese di recepimento della direttiva 89/48/CEE, lo «Statutory Instrument» n. 824 del 1991, il cui allegato C contiene una lista delle professioni regolamentate nel Regno Unito ai fini della direttiva europea indicata, con l'elenco delle autorità designate per tali professioni; che, in tale lista, la professione di «psicologo» viene designata con la qualifica «chartered psychologist», che indica un particolare grado di iscrizione alla British Psychological Society, mentre la sig.ra Gherardini risultava essere in possesso del solo titolo di «Graduate Member»;

Rilevato pertanto che la sig.ra Gherardini rientra nella tipologia della professione «non regolamentata» nel Regno Unito, e che — ai fini del riconoscimento — deve dimostrare il possesso di due anni di esperienza professionale, che al momento dell'emissione del decreto di annullamento in via di autotutela non possedeva;

Vista l'istanza della sig.ra Gherardini Maria Teresa, nata a Vinci (Firenze) il 3 ottobre 1942, cittadina italiana, diretta a dare esecuzione alla sentenza su indicata;

Preso atto altresì della nuova documentazione prodotta dalla richiedente, relativa alla pluriennale esperienza professionale maturata, oltre che all'avvenuto svolgimento del tirocinio di un anno prescritto dal decreto del 1° febbraio 2000;

Preso atto di quanto disposto dal T.A.R. Lazio nella sentenza n. 1979/08 del 20 febbraio 2008, che riserva a questa Amministrazione le statuizioni consequenziali alla sentenza stessa;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia conseguito una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'iscrizione in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, senza misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gherardini Maria Teresa nata a Vinci (Firenze) il 3 ottobre 1942, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05729

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il programma interregionale INTERREG IV C dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 28/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione territoriale europea, la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013. Obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo,

versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, corrisposto in più rate pari al 2 per cento nel 2007, al 3 per cento nel 2008 e al 2 per cento nel 2009, del contributo complessivo del FESR, per i programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004 o successivamente;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2007) 4222, dell'11 settembre 2007, con la quale è stato approvato il programma interregionale Interreg IV C, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota prot. n. 12735, in data 9 giugno 2008, del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma è pari ad euro 9.977.385;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, nella misura pari al 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, del suddetto importo complessivo posto a carico del Fondo di rotazione, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il programma operativo Interreg IV C 2007/2013 è pari, rispettivamente, ad euro 199.548 e ad euro 299.322.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i suddetti importi secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

L'ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 299

08A05797

DECRETO 25 luglio 2008.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali per il periodo dal 13 luglio 2008 al 12 gennaio 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2008;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 3,805 per cento annuo per il periodo 13 luglio 2008 al 12 gennaio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 350

08A05783

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 luglio 2008.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia psicoanalitica Marco Levi Bianchini - Sergio De Risio», a trasferire la sede principale di Chieti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002, con il quale l'istituto «Arara Azzurra» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Chieti corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione al cambio di denominazione in «Istituto di psicoterapia psicoanalitica Marco Levi Bianchini»;

Visto il decreto in data 3 luglio 2007 di autorizzazione al cambio di denominazione in «Istituto di psicoterapia psicoanalitica Marco Levi Bianchini - Sergio De Risio»;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Chieti da traversa di via Teramo c/o la scuola media «Ortiz» a via dei Vestini, 31 c/o Scuole di Specializzazione (S.E.B.I.), ferma restando la sede di via Pescara, 8;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 maggio 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 3 giugno 2008, trasmessa con nota prot. n. 303 del 18 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicoterapia psicoanalitica Marco Levi Bianchini - Sergio De Risio», abilitato con decreto in data 18 luglio 2002, ad istituire e ad attivare nella sede principale di Chieti un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede da traversa di via Teramo c/o la scuola media «Ortiz» a via dei Vestini, 31 c/o Scuole di Specializzazione (S.E.B.I.); resta confermata la sede di via Pescara, 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05745

DECRETO 21 luglio 2008.

Autorizzazione all'«Istituto Gestalt e Body Work», a trasferire la sede legale e il corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina

e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione 11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 novembre 2005, con il quale l'«Istituto Gestalt e Body Work» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Poggio dei Pini Capoterra (Cagliari) - Strada Cinquantotto, 40 - corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale da Poggio dei Pini - Capoterra (Cagliari) - Strada Cinquantotto, 40 - e della sede legale da Cagliari - via dei Giudicati, 17 - alla sede unica sita in Cagliari - via Carbonia, 22;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18 aprile 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 3 giugno 2008, trasmessa con nota prot. n. 303 del 18 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Gestalt e Body Work», con sede legale in Cagliari - via dei Giudicati, 17 -, abilitato con decreto in data 2 novembre 2005, ad istituire e ad attivare nella sede principale di Poggio dei Pini Capoterra (Cagliari) - Strada Cinquantotto, 40 - un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire entrambe le sedi a Cagliari - via Carbonia, 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05746

DECRETO 21 luglio 2008.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale integrata ad orientamento psicofisiologico», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto: «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 23 febbraio 2007 con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola di psicoterapia ad orientamento psicoficiologico»;

Vista l'istanza di reiterazione con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale integrata ad orientamento psicofisiologico» ha chiesto nuovamente l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via degli Etruschi, 36/38, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 27 giugno 2008, esaminata la reiterazione dell'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la domanda reiterata, pur con i cambiamenti apportati non modifica il giudizio negativo precedentemente emesso dalla Commissione; inoltre segnala che il cambiamento della denominazione della scuola non riflette una effettiva modificazione del contenuto; un esame attento della docenza non consente di dare giudizio positivo sulla qualificazione e adeguatezza dello staff docente; infine la documentazione addotta sull'efficacia clinica da parte di esperti psicoterapeuti ha valore puramente anedottico;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale integrata ad orientamento psicofisiologico» con sede in Roma, via degli Etruschi, 36/38, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05748

DECRETO 21 luglio 2008.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Centro fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo», ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto: «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 agosto 2007 con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Centro fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo»;

Vista l'istanza di reiterazione con la quale l'istituto «Centro fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo» ha chiesto nuovamente l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze, viale Bassi, 1;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il

provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 27 giugno 2008, esaminata la reiterazione dell'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello proposto, ancorché si presenti con caratteristiche di novità rispetto ai modelli tradizionali, è, da un punto di vista culturale, sicuramente interessante. Tuttavia, proprio perché non ancora tradotto in prassi psicoterapeutica non può esibire, come richiesto, prove empiriche di efficacia. Il progetto formativo è discutibile in quanto si configura piuttosto come confronto e discussione di ipotesi teoriche e di ricerca che non con specifici fini di formazione psicoterapica. Non appaiono infatti in alcun modo definite le strategie e tecniche di intervento sul piano clinico coerenti con le modificazioni proposte in sede teorica;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo» con sede in Firenze, Viale Bassi, 1, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05749

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2008.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001 n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;

Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2008/6926 del 22 luglio 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. È attivato il Centro VTSL di Mazara del Vallo che ha la sede presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

2. La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo è l'autorità VTS di Mazara del Vallo.

Art. 2.

Limiti dell'area VTS

1. L'area VTS di Mazara del Vallo è definita dall'insieme dei seguenti punti:

1. lat. 37° 34' 51" N - long. 012° 51' 55" E (limite a terra del Vallone Gurra di mare);
2. lat. 37° 20' 17" N - long. 012° 47' 46" E;
3. lat. 37° 21' 25" N - long. 012° 40' 37" E;
4. lat. 37° 23' 13" N - long. 012° 32' 55" E;
5. lat. 37° 32' 24" N - long. 012° 19' 00" E;
6. lat. 37° 39' 59" N - long. 012° 13' 53" E;
7. lat. 37° 41' 36" N - long. 012° 13' 42" E;
8. lat. 37° 41' 32" N - long. 012° 29' 02" E (limite a terra di Punta Torrazza).

2. L'area precauzionale nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Mazara del Vallo e la nave, è la zona di mare adiacente l'area VTS ed ampia 3 miglia.

3. L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al decreto.

Art. 3.

Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Mazara del

Vallo prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Mazara del Vallo, seguendo le procedure e le modalità riportate nell'allegato 2 al decreto.

Art. 4.

Servizi erogati dal VTS

1. L'autorità VTS di Mazara del Vallo, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

a) il servizio informazioni;

b) il servizio di assistenza alla navigazione;

c) il servizio di organizzazione del traffico.

Art. 5.

Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Mazara del Vallo sono tenute ad osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;

b) effettuare la navigazione con particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Mazara del Vallo;

d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure di cui al comma 1 non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Mazara del Vallo dall'osservanza delle norme della COLREG 1972 ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

AREA VTS DI MAZARA DEL VALLO

ALLEGATO 2

Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Mazara del Vallo comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1) inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS di Mazara del Vallo contenente i seguenti dati:

nome della nave, indicativo di chiamata o numero IMO;

gruppo data orario in UTC e posizione;

rotta e velocità;

pescaggio;

tipo di carico, solo nel caso si tratti di prodotti petroliferi, sostanze pericolose o inquinanti, comunque trasportate;

difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave;

2) il rapporto deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, comma 2.

08A05792

DECRETO 29 luglio 2008.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo delle Bocche di Bonifacio ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Maddalena.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1998 concernente «Disposizioni relative all'organizzazione del traffico nelle Bocche di Bonifacio»;

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001 n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) ed in particolare l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6 in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;

Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2008/6926 del 22 luglio 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Considerato che è già operante un sistema di monitoraggio del traffico in transito attraverso le Bocche di Bonifacio, denominato «Bonifacio traffic», sulla base di pertinenti risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale e di discendenti accordi tra lo Stato francese e lo Stato italiano tendenti a disciplinare il servizio, secondo criteri uniformi ed in condizioni di reciprocità, su un tratto di mare che comprende porzioni di mare territoriale dei due Stati;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alle successive norme in materia di monitoraggio del traffico navale per la parte soggetta alla giurisdizione italiana, collocare l'organizzazione del sistema di monitoraggio del traffico già sancito dal decreto ministeriale 27 novembre 1998 nel più ampio contesto dell'organizzazione nazionale deputata al controllo del traffico marittimo (VTS);

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. È attivato il centro VTS delle Bocche di Bonifacio che esercita l'attività di controllo del traffico marittimo in transito nell'area individuata dal successivo art. 2.

2. Per gli effetti del decreto ministeriale 27 novembre 1998, il centro VTS delle Bocche di Bonifacio conserva la denominazione internazionale di servizio di «Bonifacio traffic».

3. La Capitaneria di porto di La Maddalena è l'autorità VTS delle Bocche di Bonifacio e presso di essa (comprensorio di Guardia vecchia) ha la sede il centro VTS «Bonifacio traffic».

Art. 2.

Area VTS

L'area VTS delle Bocche di Bonifacio è definita dall'insieme dei seguenti tre settori:

a) settore alfa: area circolare, di 5 miglia nautiche di raggio, con centro nel punto 41° 22'.05 N - 009° 22.85 E, delimitata dalle linee congiungenti i punti A e B del settore bravo, rispettivamente con i punti: 41° 26'.9 N - 009° 24'.5 E e 41° 19'.31 N - 009° 28'.40 E;

b) settore bravo: canale di transito delimitato dai seguenti punti geografici:

A 41° 22'.55 N - 009° - 22'.38 E D 41° 16'.75 N - 009° 06'.18 E

B 41° 21'.58 N - 009° 23'.30 E E 41° 19'.18 N - 009° 06'.51 E

C 41° 16'.75 N - 009° 15'.75 E F 41° 18'.00 N - 009° 15'.25 E

c) settore charlie: area circolare, di 5 miglia nautiche di raggio, con centro nel punto 41° 17'.96 N - 009° 06'.33 E, delimitata dalle linee congiungenti i punti E e D del settore bravo, rispettivamente con i punti: 41° 21'.37 N - 009° 01'.47 E e 41° 13'.57 N - 009° 03.15 E.

L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Regime di partecipazione

1. Sono soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale in transito all'interno dell'area VTS delle Bocche di Bonifacio le unità da passeggeri e da carico di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate.

2. Dall'obbligo di partecipazione di cui al comma 1 sono esentate le seguenti tipologie di unità:

a) navi da guerra o adibite ai trasporti di truppe o navi in uso governativo non commerciale;

b) navi senza propulsione meccanica;

c) navi in legno di costruzione primitiva;

d) unità da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri fuori tutto;

e) unità da pesca.

3. Quale sostanziale ausilio alla sicurezza della navigazione che si svolge nell'area delle Bocche di Bonifacio, è ammessa la partecipazione, su base volontaria, anche di unità non soggette all'obbligo di partecipazione.

Art. 4.

Obbligo di rapportazione

Le navi che intendano transitare l'area VTS delle Bocche di Bonifacio, con direttrice est-ovest e viceversa, inoltrano preventiva comunicazione al centro VTS «Bonifacio Traffic» seguendo le procedure e le modalità stabilite dall'art. 6 del decreto ministeriale 27 novembre 1998 riportate in seno all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 5.

Servizi erogati dal VTS

L'autorità VTS delle Bocche di Bonifacio, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

a) il servizio informazioni, che si estrinseca nell'informare tutte le unità in transito dallo stretto delle condizioni di navigazione e dei pericoli esistenti;

b) il servizio di assistenza, su richiesta dell'unità navale o quando ritenuto necessario dall'autorità VTS, in presenza di circostanze che costituiscono pericolo per la sicurezza della navigazione, per la salvaguardia della vita umana in mare o per l'ambiente marino e costiero.

Art. 6.

Ulteriori prescrizioni

1. Ferma l'osservanza degli altri obblighi previsti dalla legge, le navi che navighino nelle Bocche di Bonifacio sono tenute ad osservare, durante la navigazione, le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;

b) effettuare la navigazione con l'adozione di particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta di «Bonifacio traffic»;

d) comunicare immediatamente a «Bonifacio Traffic» ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo che, qualora si tratti di unità soggetta al regime di partecipazione all'area VTS delle Bocche di Bonifacio, intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui al precedente art. 4.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate dal presente decreto non esime la nave in navigazione nelle Bocche di Bonifacio dal conformarsi alle norme della Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG 1972) ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

AREA VTS DELLE BOCCHE DI BONIFACIO
(Stralcio cartografico di cui all'art. 2 ultimo comma)

ALLEGATO 2

Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 4
(in applicazione dell'art. 6 del decreto 27 novembre 1998)

Le navi che intendano transitare nelle Bocche di Bonifacio in direzione est-ovest e viceversa, ovvero in direzione nord-sud e viceversa comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1) inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) a «Bonifacio Traffic» contenente i seguenti dati:

nome della nave, indicativo di chiamata o numero IMO;

gruppo data orario in UTC e posizione;

rotta e velocità;

pescaggio;

tipo di carico, solo nel caso si tratti di prodotti petroliferi, sostanze pericolose o inquinanti, comunque trasportate;

avarie, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave;

2) il rapporto deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, ovvero quando oltrepassi le seguenti linee:

congiungente il beacon di Capo de Feno (Corsica) con il punto 4119'.18N 009° 06'.51 E, ovvero il beacon di Capo Testa (Sardegna) con il punto 41° 16'.75 N - 009° 06'.18 E, per navi con rotta Est-Ovest;

congiungente Punta Rondinara (Corsica) con il punto 41° 22'.55 N - 009° 22'.38 E, ovvero Punta Galera (Sardegna) con il punto 41° 21.58 N - 009° 23'.30 E, per navi con rotta Ovest-Est.

08A05793

DECRETO 29 luglio 2008.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Palermo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Palermo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001 n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;

Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2008/6926 del 22 luglio 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. È attivato il Centro VTS di Palermo che ha la sede presso la Capitaneria di porto di Palermo.

2. La Capitaneria di porto di Palermo è l'autorità VTS di Palermo.

Art. 2.

Limiti dell'area VTS

1. L'area VTS di Palermo è definita dall'insieme dei seguenti punti:

a) lat. 38° 07'.7 N - long. 013° 22'.6 E (racon Palermo;

b) lat. 38° 24'.7 N - long. 013° 22'.6 E;

c) lat. 38° 16'.3 N - long. 013° 41'.5 E;

d) lat. 38° 07'.6 N - long. 013° 41'.5 E:

e) lat. 38° 07'.5 N - long. 013° 30'.7 E (capo Mongerbino).

2. L'area precauzionale nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Palermo e la nave è la zona di mare adiacente l'area VTS ed è ampia 3 miglia.

3. L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al decreto.

Art. 3.

Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Palermo prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Palermo, seguendo le procedure e le modalità riportate nell'allegato 2 al decreto.

Art. 4.

Servizi erogati dal VTS

1. L'autorità VTS di Palermo, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

a) il servizio informazioni;

b) il servizio di assistenza alla navigazione;

c) il servizio di organizzazione del traffico.

Art. 5.

Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Palermo sono tenute ad osservare, durante la navigazione, le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;

b) effettuare la navigazione con particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Palermo;

d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Palermo ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure di cui al comma 1 non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Palermo dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27.12.1977, n. 1085.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

AREA VTS DI PALERMO

ALLEGATO 2

Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Palermo comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1) inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS di Palermo contenente i seguenti dati:

nome della nave, indicativo di chiamata o numero IMO;

gruppo data orario in UTC e posizione;

rotta e velocità;

pescaggio;

tipo di carico, solo nel caso si tratti di prodotti petroliferi, sostanze pericolose o inquinanti, comunque trasportate;

difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave.

2) Il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A.851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, comma 2.

08A05795

DECRETO 29 luglio 2008.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Trapani ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Trapani.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001 n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;

Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2008/6926 del 22 luglio 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. È attivato il Centro VTSL di Trapani che ha la sede presso la Capitaneria di porto di Trapani.

2. La Capitaneria di porto di Trapani è l'autorità VTS di Trapani.

Art. 2.

Limiti dell'area VTS

1. L'area VTS di Trapani è definita dall'insieme dei seguenti punti:

a) Capo San Vito;

b) lat. 38° 10'.6 N - long. 012° 26'.1 E;

c) lat. 38° 09'.3 N - long. 012° 16'.2 E;

d) lat. 37° 57'.7 N - long. 012° 12'.4 E;

e) Capo Lilibeo.

2. L'area precauzionale nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Trapani e la nave è la zona di mare adiacente l'area VTS ed è ampia 3 miglia.

3. L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al decreto.

Art. 3.

Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Trapani prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Trapani, seguendo le procedure e le modalità riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 4.

Servizi erogati dal VTS

1. L'autorità VTS di Trapani, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

a) il servizio informazioni;

b) il servizio di assistenza alla navigazione;

c) il servizio di organizzazione del traffico.

Art. 5.

Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Trapani sono tenute ad osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;

b) effettuare la navigazione con particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Trapani;

d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Trapani ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure di cui al comma 1 non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Trapani dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Trapani comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS di Trapani contenente i seguenti dati:

nome della nave, indicativo di chiamata o numero IMO;

gruppo data orario in UTC e posizione;

rotta e velocità;

pescaggio;

tipo di carico, solo nel caso si tratti di prodotti petroliferi, sostanze pericolose o inquinanti, comunque trasportate;

difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave.

2. Il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, comma 2.

08A05796

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio Latte Società Consortile a r.l. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 40/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4 laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e) f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2001), successivamente aggiornata con delibera 27 maggio 2005, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303/2005) e delibera 22 marzo 2006, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189/2006), con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stato autorizzato a stipulare con il Consorzio Latte Società Consortile a r.l., il contratto di programma per l'attuazione di investimenti nel settore del latte ovino da realizzarsi nella regione Sardegna, con investimenti pari a 99.537.299 euro, cui corrispondono agevolazioni pari a 51.800.886 euro e un'occupazione pari a 304,2 U.L.A.;

Vista la nota n. 0004250 del 26 marzo 2008, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, con particolare riferimento al piano delle disponibilità delle agevolazioni concedibili in carico al Consorzio capofila precisamente riferito agli anni 2006 e 2007, al calcolo in ESL delle agevolazioni spettanti per le «attività di ricerca» e ad un'intensità di aiuto spettante per gli investimenti relativi al «controllo di qualità» pari al 50% dei costi ammissibili;

Considerata l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che comporta un risparmio per la finanza pubblica pari a 545.508 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio Latte Sardegna Società Consortile a r.l., che prevede investimenti nella regione Sardegna, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. per un importo pari a 99.537.299 euro, relativi a n. 26 iniziative, così come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 51.255.378 euro, di cui 39.041.734 euro a carico dello Stato e i restanti 12.213.644 euro a carico della regione Sardegna.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 304,2 U.L.A. (unità lavorative annue).

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 23 luglio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 290

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO LATTE - I AGGIORNAMENTO

N. Prog.	IMPRESA	Ubicazione unità produttiva	Provincia	Investimenti euro	Agevolazioni euro	Regime di aiuto	Agevolazione concedibile	Occupazione U.L.A.
1	LA.CE.SA.LATTERIA CENTRO SARDEGNA Soc. Coop. a r.l.	Bortigalia	Nuoro	441.000	226.122	729/A/2000 tab.2	50% ESL	4,8
2	SOCIETA' COOPERATIVA AGROPASTORALE LA RINASCITA a r.l.	Onifai	Nuoro	1.501.400	709.392	729/A/2000 tab.2	50% ESL	8.0
3	COOPERATIVA ALLEVATORI OVINI C.A.O. a r.l.	Siamanna	Oristano	15.652.000	7.826.000	729/A/2000 tab.2	50% ESL	20,9
4	COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE S. ANTONIO DI TERTENIA a r.l.	Tertenia	Nuoro	1.939.400	969.700	729/A/2000 tab.2	50% ESL	2,5
5	L'ARMENTIZIA MODERNA Soc. Coop. a r.l.	Guspini	Cagliari	1.296.700	614.982	729/A/2000 tab.2	50% ESL	4,7
6	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA S. PASQUALE a r.l.	Nulvi	Sassari	610.100	290.865	729/A/2000 tab.2	50% ESL	2,2
7	COOPERATIVA ALLEVATORI VILLANOVESI a r.l.	Villanova M.	Sassari	2.059.200	990.039	729/A/2000 tab.2	50% ESL	4,3
8	LATTERIA SOCIALE SA COSTERA Soc. Coop. a r.l.	Anela	Sassari	646.200	318.137	729/A/2000 tab.2	50% ESL	2,8
9	T.B.A. S.r.l.	Sassari	Sassari	2.787.600	1.379.800	729/A/2000 tab.2	50% ESL	5,0
10	COOPERATIVA SOCIALE ALLE CASCINE a r.l.	Sassari	Sassari	3.479.800	1.716.186	729/A/2000 tab.2	50% ESL	17,0
11	INDUSTRIA CASEARIA DI CANCEDDA IGNAZIO d.i. (S.r.l.)	San Basilio	Cagliari	2.930.000	1.463.639	729/A/2000 tab.2	50% ESL	9.8
12	CONSORZIO LATTE Soc.Consortile a r.l.	Macomer	Nuoro	6.784.700	3.392.300	729/A/2000 tab.2	50% ESL	45,0
13	SE.PI. FORMAGGI S.r.l.	Marrubiu	Oristano	2.443.800	1.221.800	729/A/2000 tab.2	50% ESL	12,0
14	INDUSTRIA CASEARIA AGROALIMENTARE SERRA S.r.l.	Ortacesus	Cagliari	1.024.700	512.350	729/A/2000 tab.2	50% ESL	10,8
15	F.O.I. S.r.l.	Macomer	Nuoro	8.652.200	4.326.100	729/A/2000 tab.2	50% ESL	4,9
16	SARDA FORMAGGI S.p.A.	Olbia	Sassari	6.827.000	3.413.000	729/A/2000 tab.2	50% ESL	12,5
17	CENT.TRAL S.r.l.	Serrenti	Cagliari	1.741.400	870.700	729/A/2000 tab.2	50% ESL	12,0
18	CASEIFICIO ARESU & C.L. S.r.l.	Donori	Cagliari	680.500	339.312	729/A/2000 tab.2	50% ESL	3,0
19	OLMEO ANGELINO d.i.	Sassari	Sassari	3.062.600	1.531.300	729/A/2000 tab.2	50% ESL	3,6
20	F.LLI PINNA	Thiesi	Sassari	15.750.000	7.820.103	729/A/2000 tab.2	50% ESL	22,4
21	G.A.M. FORMAGGI S.r.l.	Thiesi	Sassari	1.807.599	903.800	729/A/2000 tab.2	50% ESL	6.0
22	IN.CA.S. S.r.l.	Ozieri	Sassari	689.500	338.900	729/A/2000 tab.2	50% ESL	2.0
23	CACIOC S.r.l.	Giave (Z.I.)	Sassari	2.629.900	1.253.802	729/A/2000 tab.2	50% ESL	13,0
	TOTALE			**85.437.299**	**42.428.329**			**229,20**

Nuove iniziative

N. Prog.	IMPRESA	Ubicazione unità produttiva	Provincia	Investimenti euro	Agevolazioni euro	Regime di aiuto	Agevolazione concedibile	Occupazione U.L.A.
24	CONSORZIO LATTE Soc.Consortile a r.l. - Marketing							
	Azione 1 - Sistema informativo	Macomer	Nuoro	1.500.000	750.000	729/A/2000 tab.3, 5 C)	50%	40,0
	Azione 2 - Campagna comunicazionale			1.800.000	1.350.000	30/2002	75% ESL	
	Azione 3 - Progetto Multimediale			900.000	659.178	30/2002	75% ESL	
	TOTALE MARKETING			**4.200.000**	**2.759.178**			
25	CONSORZIO LATTE Soc.Consortile a r.l. - Controllo Qualità							
	Azione 1 - Definizione standard "Latte Ovino Alta Qualità"	Macomer	Nuoro	167.849	83.924	729/A/2000 tab.3, 5 C)	50%	15,0
	Azione 2 - Elaborazione e preparazione Guida Applicativa			40.284	20.142	729/A/2000 tab.3, 5 C)	50%	
	Azione 3 - Allestimeno sistemi di autocontrollo aziendali			3.908.985	1.954.492	729/A/2000 tab.3, 6 C)	50%	
	Azione 4 - Attivazione del sistema di certificazione			60.425	30.213	729/A/2000 tab.3, 7 C)	50%	
	Azione 5 - Certificazione delle aziende zootecniche			755.318	377.659	729/A/2000 tab.3, 7 C)	50%	
	Azione 6 - Accreditamento SINCERT dell'O.C.P.A.			67.139	33.570	729/A/2000 tab.3, 6 C)	50%	
	TOTALE CONTROLLO QUALITA'			**5.000.000**	**2.500.000**			
26	CONSORZIO LATTE Soc.Consortile a r.l. - Attività di ricerca							
	Progetto 1 - Diversificazione delle produzioni casearie	Macomer	Nuoro	737.357	368.679	729/A/2000 tab. 5	50% ESL	20,0
	Progetto 2 - Congelamento, concentrazione, stoccaggio colture			637.824	318.912	729/A/2000 tab. 5	50% ESL	
	Progetto 3 - Miglioramento tecniche di preparazione e utilizzazione			342.411	342.411	729/A/2000 tab. 5	100% ESL	
	Progetto 4 - Dispositivi sperimentali produzioni biologiche			1.289.076	644.538	729/A/2000 tab. 5	50% ESL	
	Progetto 5 - Tecniche di disidratazione e conservazione			671.394	671.394	729/A/2000 tab. 5	100% ESL	
	Progetto 6 - Tecniche di coltivazione lieviti autoctoni			416.264	416.264	729/A/2000 tab. 5	100% ESL	
	Progetto 7 - Destagionalizzazione disponibilità latte			537.115	537.115	729/A/2000 tab. 5	100% ESL	
	Progetto 8 - Valutazione efficienza sistema refrigerazione			268.558	268.558	729/A/2000 tab. 5	100% ESL	
	TOTALE ATTIVITA' DI RICERCA			**4.900.000**	**3.567.871**			
	TOTALE NUOVE INZIATIVE			**14.100.000**	**8.827.049**			**75,0**
	TOTALE CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO LATTE			**99.537.299**	**51.255.378**			**304,2**

08A05835

DELIBERAZIONE 2 aprile 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Completamento corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia (CUP F31B01000210008) e bretella autostradale Cisterna-Valmontone (CUP F31B04000310008) - Modifica soggetto aggiudicatore. (Deliberazione n. 55/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro ha recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti, in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che ha autorizzato ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005 - 2006 per la realizzazione delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando, tra l'altro, la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'Allegato 1, nell'ambito dei «sistemi stradali e autostradali» del Corridoio plurimodale Tirrenico - Nord Europa, i collegamenti «Pontina - A12 - Appia», con un costo di 1.136,205 milioni di euro, e «Cisterna - Valmontone», con un costo di 309,874 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture) è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189/2006), con la quale questo Comitato ha ritenuto condivisibili le linee generali del «progetto integrato» costituito dai due collegamenti stradali sopra richiamati ed ha approvato il progetto preliminare del I stralcio funzionale del «completamento del corridoio tirrenico meridionale» e il progetto preliminare della bretella autostradale «Cisterna - Valmontone», individuando il soggetto aggiudicatore per il suddetto «progetto integrato» nella Regione Lazio, nonché assegnando alla prima opera un finanziamento di 259,560 milioni di euro — in termini di volume di investimenti — a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, e riservando ad uno stralcio funzionale della bretella autostradale, da individuare in fase di progettazione definitiva, altro finanziamento di 100 milioni di euro a carico di dette risorse;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, ha confermato, in entrambi gli allegati, gli interventi in questione;

Vista la delibera 5 aprile 2007, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141/2007), con la quale questo Comitato ha adottato misure di efficientamento della «legge obiettivo», riservandosi di esercitare il potere di revoca di precedenti assegnazioni disposte a carico dei fondi destinati all'attuazione del Programma in un quadro di ottimizzazione nell'utilizzo di dette risorse e nell'ottica di imprimere certezza e speditezza sui tempi di realizzazione delle infrastrutture strategiche in coerenza con le finalità della legge stessa;

Visto che il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012 «Allegato opere infrastrutturali», sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, e che include l'intervento «S.S. 148 Pontina e bretella Cisterna - Valmontone: lotto funzionale», del costo di 1.744,23 milioni di euro, nella tabella B.4, relativa alle «opere da avviare entro il 2012»;

Vista la nota 31 marzo 2008, n. 139, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria relativa alla modifica del soggetto aggiudicatore dei suddetti interventi, richia-

mando il protocollo d'intesa stipulato il 4 marzo 2008 con il presidente della regione Lazio ed il presidente dell'ANAS e proponendo di attribuire le funzioni di soggetto aggiudicatore alla società per azioni «Autostrade del Lazio», partecipata pariteticamente da ANAS S.p.A. e dalla regione Lazio e costituita quale società di scopo per la realizzazione degli interventi in questione;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che questo Comitato, nella menzionata delibera n. 50/2004, ha formulato indicazioni sulla redazione dei progetti definitivi degli stralci di cui sopra, fra l'altro disponendo che detti progetti vengano corredati da un unico piano economico-finanziario alla cui stregua rideterminare l'entità del contributo alla regione Lazio nel limite massimo del 40% del costo totale, mentre ha rinviato alla presentazione del progetto preliminare del 2° stralcio funzionale del «completamento del corridoio tirrenico» la definizione del costo complessivo dell'intero «progetto integrato», la soluzione della problematica della computabilità dell'IVA nel costo e la stesura finale del piano economico-finanziario riferito al «progetto integrato» stesso;

Ritenuto, stante il tempo trascorso e in coerenza con i principi affermati nella delibera n. 14/2007, di stabilire il termine massimo di presentazione dei progetti definitivi dei due stralci considerati;

Preso atto che il Ministero delle infrastrutture — nella versione aggiornata della relazione istruttoria, consegnata in seduta — ha indicato al riguardo il termine del 31 dicembre 2008;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Il nuovo soggetto aggiudicatore delle opere ricomprese nel «progetto integrato» di cui al punto 1 della delibera n. 50/2004, meglio specificata in premessa, è individuato in «Autostrade del Lazio S.p.A.».

È conseguentemente modificato nel senso esposto il punto 1.2 della richiamata delibera.

In relazione alla configurazione societaria del nuovo soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture procederà a stabilire la computabilità o meno dell'IVA nel costo complessivo del progetto da considerare in vista della definizione del contributo statale entro la prevista soglia del 40%.

2. Il termine entro cui i progetti definitivi relativi al 1° stralcio funzionale del «completamento del corridoio tirrenico meridionale» e del 1° stralcio della bretella autostradale «Cisterna-Valmontone», redatti e corredati come indicato nella delibera n. 50/2004, dovranno essere trasmessi al Ministero delle infrastrutture, ai fini della successiva sottoposizione a questo Comitato, è fissato al mese di dicembre 2008.

Questo Comitato si riserva di valutare l'adozione di adeguate iniziative in caso di mancato rispetto del termine in questione.

3. In sede di presentazione dei suddetti progetti definitivi, il Ministero delle infrastrutture proporrà il termine massimo entro cui dovrà essere completata la progettazione preliminare dell'intero «progetto integrato» tramite presentazione del progetto preliminare del 2° stralcio del «completamento del corridoio tirrenico» e del piano economico-finanziario complessivo, redatto anche nella versione analitica di cui alla delibera n. 11/2004.

4. Sono confermate le disposizioni di cui alla delibera n. 50/2007, che non risultano modificate dalla presente determinazione.

Roma, 2 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 324

08A05834

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 20 maggio 2008.

Approvazione del conto finanziario della gestione per l'anno 2007.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 20 maggio 2008, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità interno;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2007 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 28 marzo-14 aprile 2008, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2007, espresso dall'Ufficio del bilancio;

Delibera

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2007 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 maggio 2008

Il presidente: GARGANI

CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007
PARTE I - ENTRATE

Cat/Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	MAG/MIN ACCERTAMENTI
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	4.062.288,00	-127.966,77	3.934.321,23	3.934.321,23	3.934.321,23	0,00	0,00
	Totale Cat. I	4.062.288,00	-127.966,77	3.934.321,23	3.934.321,23	3.934.321,23	0,00	0,00
II-1	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.	0,00	44,20	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00
II-2	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-3	Partite di giro varie	0,00	38.713,74	38.713,74	38.713,74	38.713,74	0,00	0,00
II-4	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-5	Entrate derivanti dalle quote versate dai giudici tributari per la partecipazione ai corsi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Totale Cat. II	0,00	40.257,94	40.257,94	40.257,94	40.257,94	0,00	0,00
III-1	Avanzo di Amministrazione	0,00	27.792,55	27.792,55	0,00	0,00	0,00	27.792,55
	Totale Cat. III	0,00	27.792,55	27.792,55	0,00	0,00	0,00	27.792,55
	TOTALE ENTRATE	4.062.288,00	-59.916,28	4.002.371,72	3.974.579,17	3.974.579,17	0,00	27.792,55

CONTO FINANZIARIO 2007
PARTE II - SPESA

Num.	Denominazione Capitoli — Categoria I - Spese generali e di amministrazione	Gestione della competenza — Previsione — Iniziale	Variazioni	Definitiva	Impegno — Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Gestione dei residui — Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
101	Compensi *"fissi"* spettanti ai Componenti del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Compensi *"per la parte variabile"* spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92)	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	810.000,00	270.000,00	1.080.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00
103	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D. L.vo 545/92)	250.000,00	-75.300,00	174.700,00	149.062,01	25.637,99	174.700,00	0,00	43.838,01	29.475,54	4.362,47	33.838,01	10.000,00
104	Spese per il rinnovo del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni c/o le Commissioni Tributarie (art. 24, u.c., D. L.vo 545/92)	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.861,68	0,00	4.861,68	138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari	4.000,00	-2.882,97	1.117,03	1.117,03	0,00	1.117,03	0,00	500,00	58,82	0,00	58,82	441,18
107	Spese di rappresentanza	1.578,31	715,55	2.293,86	1.694,86	599,00	2.293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria	95.000,00	-572,95	94.427,05	70.843,80	23.583,25	94.427,05	0,00	21.224,93	21.224,93	0,00	21.224,93	0,00
109	Compensi ai Revisori dei Conti ed a terzi	36.834,00	7.877,00	44.711,00	28.943,00	15.768,00	44.711,00	0,00	11.238,93	11.238,93	0,00	11.238,93	0,00
110	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	588,52	5.588,52	3.976,55	1.611,97	5.588,52	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I €	**1.476.412,31**	**-68.574,85**	**1.407.837,46**	**1.070.498,93**	**337.200,21**	**1.407.699,14**	**138,32**	**323.601,87**	**308.698,22**	**4.362,47**	**313.060,69**	**10.441,18**

Num.	Denominazione Capitoli — Categoria II - Trattamenti economici di attività	Gestione della competenza — Previsione — Iniziale	Variazioni	Definitiva	Impegno — Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Gestione dei residui — Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuato fuori dell'orario d'ufficio	140.000,00	41.000,00	181.000,00	131.401,58	49.598,42	181.000,00	0,00	18.220,24	16.059,23	2.161,01	18.220,24	0,00
202	Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità per eccezionali esigenze di servizio e progetti finalizzati	332.000,00	47.950,00	379.950,00	210.337,76	169.612,24	379.950,00	0,00	139.599,38	138.568,09	1.031,29	139.599,38	0,00
202 bis	Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria	10.000,00	-2.680,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
203	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	70.000,00	-5.792,54	64.207,46	54.207,46	10.000,00	64.207,46	0,00	12.000,00	10.881,89	0,00	10.881,89	1.118,11
204	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria	154.500,00	28.944,66	183.444,66	102.923,79	80.520,87	183.444,66	0,00	62.654,85	58.899,01	3.755,84	62.654,85	0,00
	TOTALE CATEGORIA II €	**706.500,00**	**109.422,12**	**815.922,12**	**506.190,59**	**309.731,53**	**815.922,12**	**0,00**	**236.434,47**	**228.368,22**	**6.948,14**	**235.316,36**	**1.118,11**

CONTO FINANZIARIO 2007 PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
301	Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accessori	760.000,00	15.500,00	775.500,00	712.552,91	62.947,09	775.500,00	0,00	124.010,68	124.010,68	0,00	124.010,68	0,00
302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impianti	30.000,00	40.600,00	70.600,00	53.465,48	17.134,52	70.600,00	0,00	68.281,46	68.281,46	0,00	68.281,46	0,00
303	Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei locali	50.000,00	-20.837,13	29.162,87	20.612,87	8.550,00	29.162,87	0,00	10.000,00	5.055,20	0,00	5.055,20	4.944,80
304	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici	165.000,00	-33.322,47	131.677,53	123.533,96	8.143,57	131.677,53	0,00	15.630,44	15.630,44	0,00	15.630,44	0,00
305	Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglio	30.000,00	-27.857,50	2.142,50	2.042,50	100,00	2.142,50	0,00	53.075,95	35.337,15	17.738,80	53.075,95	0,00
306	Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio	50.000,00	-45.452,81	4.547,19	4.547,19	0,00	4.547,19	0,00	6.860,28	6.860,28	0,00	6.860,28	0,00
307	Spese postali e telegrafiche	8.000,00	-2.497,42	5.502,58	4.455,31	1.047,27	5.502,58	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
308	Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	28.598,03	8.401,97	37.000,00	0,00	7.000,00	6.197,08	0,00	6.197,08	802,92
309	Spese per l'acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo	30.000,00	-9.907,17	20.092,83	18.009,46	2.083,37	20.092,83	0,00	6.188,47	6.169,44	0,00	6.169,44	19,03
310	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; pubblicazione dei relativi atti	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	2.305,56	297.694,44	300.000,00	0,00	608.369,80	145.947,93	462.421,87	608.369,80	0,00
310 bis	Partecipazione dei giudici tributari alle spese per incontri di studio, seminari e pubblicazione dei relativi atti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il Consiglio	130.000,00	-26.202,18	103.797,82	64.784,25	39.013,57	103.797,82	0,00	194.970,68	175.657,97	19.312,71	194.970,68	0,00
312	Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse	20.000,00	-3.639,37	16.360,63	11.083,46	5.277,17	16.360,63	0,00	5.604,42	5.604,42	0,00	5.604,42	0,00
313	Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti	50.000,00	10.000,00	60.000,00	49.354,13	10.645,87	60.000,00	0,00	12.627,55	12.627,55	0,00	12.627,55	0,00
314	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto; acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari; assicurazione R.C.A., furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati	27.120,50	101.163,95	128.284,45	68.240,99	60.043,46	128.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni	4.000,00	49.500,00	53.500,00	23.432,43	30.067,57	53.500,00	0,00	26.484,88	26.484,88	0,00	26.484,88	0,00
316	Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari	4.000,00	-3.770,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	3.419,21	3.193,80	0,00	3.193,80	225,41
317	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III €	1.758.120,50	-18.222,10	1.739.898,40	1.188.748,53	551.149,87	1.739.898,40	0,00	1.144.323,82	638.858,28	499.473,38	1.138.331,66	5.992,16

CONTO FINANZIARIO 2007 PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
NUM.	Categoria IV - Somme non attribuibili	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
401	Fondo di riserva per spese impreviste (art 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	121.255,19	-121.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Partite di giro varie	0,00	38.713,74	38.713,74	38.713,74	0,00	38.713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV €	121.255,19	-82.541,45	38.713,74	38.713,74	0,00	38.713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

TOTALE PER CATEGORIA	COMPETENZE							RESIDUI				
	Previsione			Impegno								
	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
CAT. I - Spese Generali e di Amministrazione	1.476.412,31	-68.574,85	1.407.837,46	1.070.498,93	337.200,21	1.407.699,14	138,32	323.501,87	308.698,22	4.362,47	313.060,69	10.441,18
CAT. II - Trattamenti economici di attività	706.500,00	109.422,12	815.922,12	506.190,59	309.731,53	815.922,12	0,00	236.434,47	228.368,22	6.948,14	235.316,36	1.118,11
CAT. III - Acquisto di beni e servizi	1.758.120,50	-18.222,10	1.739.898,40	1.188.748,53	551.149,87	1.739.898,40	0,00	1.144.323,82	638.858,28	499.473,38	1.138.331,66	5.992,16
CAT. IV - Fondo Riserva	121.255,19	-121.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. IV - Partite di giro	0,00	38.713,74	38.713,74	38.713,74	0,00	38.713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE €	4.062.288,00	-59.916,28	4.002.371,72	2.804.151,79	1.198.081,61	4.002.233,40	138,32	1.704.260,16	1.175.924,72	510.783,99	1.686.708,71	17.551,45

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2007
(art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			**1.732.052,71**
Riscossioni	in c/competenza	3.934.321,23	
	entrate eventuali	1.544,20	
	interessi	38.713,74	3.974.579,17
Totale Riscossioni			**5.706.631,88**
Pagamenti	in c/competenza	2.804.151,79	
	in c/residui	1.175.924,72	
Totale Pagamenti			**3.980.076,51**
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			**1.726.555,37**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
Totale residui attivi			**0,00**
Residui passivi	degli esercizi precedenti	510.783,99	
	dell'esercizio	1.198.081,61	
Totale residui passivi			**1.708.865,60**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			**17.689,77**

08A05839

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2008.

Autorizzazione al Credito di Romagna S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Credito di Romagna S.p.A., con sede legale a Forlì, via Ravegnana angolo via Traiano Imperatore, con capitale sociale di 33 milioni di euro;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

il Credito di Romagna S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2008

Il direttore generale: SACCOMANNI

08A05837

DELIBERAZIONE 23 luglio 2008.

Procedura sanzionatoria per violazione delle disposizioni statistiche e della normativa in materia di monetazione metallica.

IL DIRETTORE GENERALE

1. *Fonti normative e responsabile del procedimento.*

Per la violazione degli obblighi di segnalazioni statistiche in materia valutaria e di bilancia dei pagamenti è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 gennaio 2008.

L'irrogazione di sanzioni amministrative è altresì prevista per la violazione delle disposizioni in materia di monetazione metallica, di cui all'art. 52-*bis* del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

La procedura sanzionatoria prevede lo svolgimento da parte della Banca d'Italia di fasi procedimentali, per le quali è responsabile il titolare dell'Unità organizzativa (Capo del servizio) competente, secondo quanto indicato nel provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007:

Servizio informazioni sistema creditizio ovvero Servizio Statistiche economiche e finanziarie, secondo le rispettive competenze, per le violazioni riguardanti le disposizioni statistiche;

Servizio cassa generale per le violazioni delle disposizioni in materia di monetazione metallica.

Il responsabile del procedimento può designare dirigenti addetti all'Unità organizzativa competente per lo svolgimento di singoli atti.

2. *Articolazione delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia.*

La procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni statistiche e in materia di monetazione metallica si articola, per quanto di competenza della Banca d'Italia, come segue:

a) contestazione degli addebiti;

b) adempimenti a fronte dell'esercizio della facoltà di oblazione (per le sole violazioni in materia statistica);

c) ricezione delle controdeduzioni ed eventuali audizioni;

d) valutazione del complesso degli elementi istruttori ai fini della proposta di:

archiviazione del procedimento;

trasmissione degli atti del procedimento, unitamente a una relazione illustrativa, al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'eventuale irrogazione delle sanzioni;

e) assunzione della decisione.

a) Contestazione degli addebiti.

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle violazioni riscontrate.

L'avvio del procedimento è disposto dal Capo del servizio in qualità di responsabile, sulla base delle risultanze emerse dall'analisi svolta dalle competenti unità organizzative di base del Servizio medesimo.

La lettera di contestazione è notificata alle parti sulla base di quanto disposto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il termine per le fasi procedimentali avviate d'ufficio dalla Banca d'Italia decorre dal primo atto di impulso della Banca stessa.

La formale contestazione degli addebiti contiene, fra l'altro:

il riferimento all'atto di accertamento o alla documentazione acquisita sulla base della quale è emersa l'irregolarità;

la descrizione dell'irregolarità;

l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie (compresi i limiti, minimo e massimo, entro cui è prevista la sanzione);

l'invito a far pervenire alla Banca d'Italia, entro il termine di novanta giorni, prorogabile fino a un mas-

simo di centottanta, dalla data di notifica della contestazione eventuali scritti difensivi e documenti nonché la richiesta di audizione.

b) Adempimenti connessi con l'oblazione.

Per i soli procedimenti sanzionatori per violazione delle disposizioni statistiche, qualora siano intervenuti entro i termini gli adempimenti oblatori previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988, viene adottato il provvedimento di estinzione dell'illecito, dandone comunicazione all'interessato.

c) Ricezione delle controdeduzioni ed eventuali audizioni

I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate, che non esercitano la facoltà di oblazione, possono presentare controdeduzioni alla Banca d'Italia in ordine agli addebiti contestati, attraverso scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti entro il termine di 90 giorni, prorogabile fino a un massimo di 180 giorni, dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

d)-e) Valutazione degli elementi istruttori e decisione del Direttorio.

Il capo del servizio, responsabile del procedimento, esaminate le controdeduzioni del soggetto nei cui confronti è stata effettuata la contestazione e valutato il complesso degli elementi informativi raccolti dall'unità organizzativa di base competente durante l'istruttoria, trasmette al Direttorio le proprie conclusioni, volte:

ad archiviare il procedimento;

a rimettere la documentazione al Ministro dell'Economia e delle finanze per la successiva irrogazione della sanzione, unitamente alla relazione illustrativa di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988.

Il Direttorio, tenuto conto delle risultanze istruttorie, procede, quindi, ad archiviare il procedimento ovvero a trasmettere gli atti al Ministro dell'economia e delle finanze.

La fase procedimentale di competenza della Banca d'Italia si conclude entro il termine di 180 giorni previsto dalla legge per la trasmissione degli atti al Ministro dell'economia e delle finanze. Il suddetto termine decorre dalla data di scadenza del termine per la ricezione degli scritti difensivi, nonché per la richiesta dell'eventuale audizione.

Della trasmissione degli atti al Ministro ovvero dell'avvenuta archiviazione del procedimento è data comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'inosservanza del termine di 180 giorni per l'invio degli atti al Ministro dell'Economia e delle finanze o l'omessa comunicazione agli interessati comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

Roma, 23 luglio 2008

Il direttore generale: SACCOMANNI

08A05838

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2008.

Modifica al provvedimento del 17 gennaio 2008 sulla conservazione dei dati di traffico - Misure e accorgimenti a tutela dell'interessato in attuazione dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, «Codice») e, in particolare, gli articoli 17 e 132, comma 5, del Codice medesimo;

Visto il provvedimento generale del 17 gennaio 2008 con il quale il Garante ha prescritto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ai sensi degli articoli 17, 123 e 132 del Codice, l'adozione di specifici accorgimenti e misure a garanzia dei dati di traffico conservati sia per finalità di accertamento e repressione di reati, sia per finalità ordinarie (in *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2008, n. 30, nonché in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1482111);

Vista la legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001;

Visto in particolare, l'art. 10 di tale legge che, nel modificare il menzionato art. 132, ha previsto una specifica ipotesi di temporanea conservazione dei dati relativi al traffico telematico a fini di svolgimento di investigazioni preventive o di accertamento e repressione di reati;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di recepimento della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce;

Visto, in particolare, l'art. 2 di tale decreto che ha modificato nuovamente l'art. 132 del Codice;

Considerato che è ora previsto un periodo unico di conservazione pari a 24 mesi per i dati di traffico telefonico, a 12 mesi per i dati di traffico telematico e a 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta, senza distinzioni in base al tipo di reato;

Rilevata la necessità di apportare al menzionato provvedimento generale alcune modifiche strettamente necessarie in ragione delle suindicate novità di carattere normativo riguardanti la durata della conservazione

dei dati, nei termini di cui al seguente dispositivo, dando atto che il medesimo provvedimento del 17 gennaio 2008 resta immutato per ogni altro profilo;

Viste la note inoltrate da Asstel, da Vodafone Italia N.V. e da Telecom Italia S.p.A., rispettivamente l'8, il 1º e il 22 luglio 2008, con le quali è stato chiesto un differimento del termine del 31 ottobre 2008 previsto dal menzionato provvedimento del 17 gennaio per attuare i predetti accorgimenti e misure; richiesta giustificata in base alla complessità degli interventi necessari per adeguare i sistemi informativi dei fornitori alle prescrizioni del suddetto provvedimento;

Vista l'audizione del 23 luglio 2008 nel corso della quale l'associazione Asstel ha chiesto, in considerazione delle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 109/2008 e dalla legge n. 48/2008, un differimento del termine dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2009 per adempiere alle nove prescrizioni previste per i trattamenti di dati per finalità di accertamento e repressione dei reati, nonché alle cinque prescrizioni relative ai trattamenti di dati ai sensi dell'art. 123 del Codice (salvo per quanto riguarda la sola strong authentication riferita agli incaricati che accedono ai dati di traffico nell'ambito dell'attività di call center, per la quale chiede di differire l'adeguamento alla medesima prescrizione al 30 giugno 2009);

Rilevato che tale richiesta, considerate le ragioni addotte e gli elementi prodotti a sostegno, può essere accolta disponendo un differimento del termine per tutte le suddette prescrizioni che risulta congruo contenere in un periodo non superiore a sei mesi, ovvero sino al 30 aprile 2009, salvo per quanto riguarda la strong authentication riferita agli incaricati che accedono ai dati di traffico nell'ambito dell'attività di call center, per la quale appare giustificato disporre un differimento per l'adeguamento alla medesima prescrizione al 30 giugno 2009;

Rilevato che le misure e gli accorgimenti prescritti con il predetto provvedimento generale devono essere adottati dai fornitori anche in ogni ipotesi di conservazione temporanea dei dati relativi al traffico telematico ai sensi del menzionato art. 132, comma 4-*ter*, del Codice e per tutta la sua durata;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso il Garante:

a) ai sensi degli articoli 17 e 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone di apportare al proprio provvedimento generale del 17 gennaio 2008 in tema di trattamento dei dati di traffico le seguenti modifiche:

al paragrafo 2.2, settimo capoverso, è soppressa la parola «vigente», mentre le parola «prevede» e «prescrive» sono sostituite con le parole «prevedeva» e «prescriveva»; all'ottavo capoverso la parola «prescrive» è sostituita con la parola «prescriveva»; al nono capoverso la parola «prevede» è sostituita dalle parole «introduceva la prescrizione, tutt'ora vigente», mentre la parola «sia» è sostituita dalla parola «fosse»;

alla fine del paragrafo 2.3 (Altra disciplina comunitaria: la direttiva 2006/24/Ce) sono aggiunti i seguenti periodi: «La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 198, che ha previsto un periodo unico di conservazione pari a 24 mesi per i dati di traffico telefonico, a 12 mesi per i dati di traffico telematico e a 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta, senza ulteriori distinzioni in base al tipo di reato. La legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 ha poi previsto una specifica ipotesi di conservazione temporanea dei dati relativi al traffico telematico a fini di svolgimento di investigazioni preventive o di accertamento e repressione di reati.»;

al paragrafo 5 (Finalità perseguibili), sono soppresse le parole da: «(individuati specificamente» fino a: «conservazione)»;

al paragrafo 6 (Modalità di acquisizione dei dati), sono soppresse le parole da: «, con riferimento» fino a: «e telematico),» nonché il secondo capoverso;

al paragrafo 7 (Misure e accorgimenti da prescrivere) tra le parole: «prescritti dal Garante.» e: «Per effetto del presente provvedimento», è inserito il seguente capoverso: «Tali misure e accorgimenti devono essere adottati dai fornitori di comunicazione elettronica anche in caso di conservazione temporanea dei dati relativi al traffico telematico a fini di svolgimento di investigazioni preventive o di accertamento e repressione di reati, ai sensi del menzionato art. 132, comma 4-*ter*, del Codice.»;

al paragrafo 7.1 (Sistemi di autenticazione) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente capoverso: «Tale fase di autenticazione può essere realizzata con procedure strettamente integrate alle applicazioni informatiche con cui il fornitore tratta i dati di traffico, oppure con procedure per la protezione delle singole postazioni di lavoro che si integrino alle funzioni di autenticazione proprie dei sistemi operativi utilizzati. Nel secondo caso, il fornitore deve assicurare che non esistano modalità di accesso alle applicazioni informatiche da parte dei propri incaricati di trattamento che consentano di eludere le procedure di strong authentication predisposte per l'accesso alla postazione di lavoro.»;

al paragrafo 7.2 (Sistemi di autorizzazione), primo capoverso, sono soppresse le parole da: «distinguendo» fino a: «comma 2, del Codice)», nonché il secondo e il terzo capoverso;

al paragrafo 7.3 (Conservazione separata), sono soppressi il sesto e il settimo capoverso;

al paragrafo 7.10 (Tempi di adozione delle misure e degli accorgimenti) le parole «31 ottobre 2008», sono sostituite dalle parole: «30 aprile 2009, ovvero per quanto riguarda la strong authentication

riferita agli incaricati che accedono ai dati di traffico nell'ambito dell'attività di call center, al 30 giugno 2009.»;

alla lettera *a)*, punto 2. del dispositivo, sono soppresse le parole da: «distinguendo,» fino a: «comma 2, del Codice»;

alla lettera *a)*, punto 3. del dispositivo, sono soppresse le parole da: «Inoltre,» fino a: «profili di autorizzazione.»;

b) in accoglimento delle richieste di cui in motivazione volte ad accordare ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica un differimento del termine del 31 ottobre 2008 previsto dal menzionato provvedimento del 17 gennaio 2008, dispone altresì che, a modifica di tale provvedimento:

alla lettera *b)* del dispositivo le parole: «31 ottobre 2008», sono sostituite dalle parole: «30 aprile 2009»;

alla lettera *c)* del dispositivo le parole «31 ottobre 2008», sono sostituite dalle parole: «30 aprile 2009, ovvero per quanto riguarda la strong authentication riferita agli incaricati che accedono ai dati di traffico nell'ambito dell'attività di call center, 30 giugno 2009».

Fino al decorso di tali termini, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi derivanti dal trattamento;

c) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *h)*, del Codice dà atto che nell'allegato A) della presente deliberazione figura, a scopo conoscitivo, il testo aggiornato del menzionato provvedimento del 17 gennaio 2008, quale risultante dalle integrazioni e dalle modifiche apportate con la presente deliberazione.

Roma, 24 luglio 2008

Il Presidente
PIZZETTI

Il relatore
PIZZETTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

ALLEGATO A

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, «Codice»);

Visti in particolare gli articoli 17, 123 e 132, comma 5, del Codice;

Vista la deliberazione del 19 settembre 2007 con la quale l'Autorità ha avviato una procedura di consultazione pubblica su un documento, adottato in pari data, riguardante «Misure e accorgimenti a garanzia degli interessati in tema di conservazione di dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione di reati» e pubblicato, unitamente alla medesima deliberazione, sul sito web dell'Autorità;

Visti i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità a seguito della consultazione pubblica per la quale era stato fissato il termine del 31 ottobre 2007;

Considerate le risultanze dei diversi incontri, anche di carattere tecnico, intercorsi con alcune associazioni di categoria che lo avevano richiesto;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Premesso:

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.

Il trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato.

Tali informazioni hanno una natura particolarmente delicata e la loro impropria utilizzazione può avere importanti ripercussioni sulla sfera personale di più soggetti interessati; possono avere un'«accentuata valenza divulgativa di notizie caratterizzanti la personalità dell'autore» e la loro conoscibilità richiede adeguate garanzie (cfr., fra l'altro, Corte cost. 11 marzo 1993, n. 81 e 14 novembre 2006 n. 372).

I dati relativi al traffico telefonico e telematico dovrebbero peraltro riguardare solo alcune caratteristiche esteriori di conversazioni, chiamate e comunicazioni, senza permettere di desumerne i contenuti.

Inoltre, le stesse caratteristiche esteriori permettono di individuare analiticamente quando, tra chi e come sono intercorsi contatti telefonici o per via telematica, o sono avvenute determinate attività di accesso all'informazione in rete e persino il luogo dove si trovano i detentori di determinati strumenti.

L'intensità dei flussi di comunicazione comporta la formazione e, a volte, la conservazione di innumerevoli informazioni che consentono di ricostruire nel tempo intere sfere di relazioni personali, professionali, commerciali e istituzionali, e di formare anche delicati profili interpersonali. Ciò, specie quando i dati sono conservati massivamente dai fornitori per un periodo più lungo di quello necessario per prestare servizi a utenti e abbonati, al fine di adempiere a un distinto obbligo di legge collegato a eccezionali necessità di giustizia.

Per le comunicazioni telematiche, poi, si pongono ulteriori e più specifiche criticità rispetto alle comunicazioni telefoniche tradizionalmente intese, in quanto il dato apparentemente «esterno» a una comunicazione (ad es., una pagina web visitata o un indirizzo Ip di destinazione) spesso identifica o rivela nella sostanza anche il suo contenuto: può permettere, quindi, non solo di ricostruire relazioni personali e sociali, ma anche di desumere particolari orientamenti, convincimenti e abitudini degli interessati.

Eventuali abusi (quali quelli emersi nel recente passato, allorché sono stati constatati gravi e diffusi fatti di utilizzazione illecita di dati), possono comportare importanti ripercussioni sulla sfera privata degli individui o anche violare specifici segreti attinenti a determinate attività, relazioni e professioni.

Emerge quindi la necessità, in attuazione di quanto previsto per legge, di assicurare che la conservazione di tali dati da parte dei fornitori, laddove essa sia necessaria per prestare un servizio o in quanto imposta dalla legge, avvenga comunque in termini adeguati per garantire una tutela maggiormente efficace dei diritti e delle libertà delle persone.

Per tali motivi, a prescindere dalle garanzie previste in termini più generali nell'ordinamento anche sul piano costituzionale e processuale, il legislatore all'art. 132 del Codice ha demandato al Garante per la protezione dei dati personali l'individuazione delle misure e degli accorgimenti che i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica devono adottare a fronte della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, allo stato prescritta per finalità di accertamento e repressione dei reati.

Il presente provvedimento è rivolto appunto a individuare le elevate cautele che devono essere osservate dai fornitori nella formazione e nella custodia dei dati del traffico telefonico e telematico.

Prima di indicare quali cautele risultano necessarie a seguito del complesso procedimento di accertamento curato dal Garante, sono opportune alcune altre premesse sull'attuale quadro normativo, sui fornitori e sui dati personali coinvolti.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO.

2.1. *Normativa comunitaria.*

La direttiva europea n. 2002/58/Ce, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, impone agli Stati membri di proteggere la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e vieta la conservazione dei dati relativi al traffico generati nel corso delle comunicazioni, a eccezione della conservazione espressamente autorizzata per i fini indicati nella direttiva medesima.

La direttiva riguarda (art. 3) il trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione. I dati relativi al traffico sono definiti, in questa sede, quali quelli sottoposti a trattamento «ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione» (cfr. art. 2 e considerando n. 15 della direttiva 2002/58/Ce).

La medesima direttiva, nell'imporre agli Stati membri l'adozione di disposizioni di legge nazionali che assicurino la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, pone l'accento sui dati di traffico generati dai servizi medesimi (art. 5); tali dati, trattati e memorizzati dal fornitore della rete pubblica o del servizio pubblico di comunicazione elettronica, devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione, fatte salve alcune tassative eccezioni (cfr. art. 6, paragrafo 2, 3 e 5 e art. 15, paragrafo 1; v., fra gli altri, il Parere n. 1/2003 sulla memorizzazione ai fini di fatturazione dei dati relativi al traffico, adottato il 29 gennaio 2003 dal Gruppo dei garanti europei per la tutela dei dati personali).

L'art. 15, paragrafo 1, della direttiva consente che gli Stati membri possano adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui ai predetti articoli 5 e 6 solo quando tale restrizione costituisca «una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioé della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica». A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, adottare misure legislative le quali prevedano che, per tali motivi, i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato.

2.2. *Normativa nazionale.*

La direttiva 2002/58/Ce è stata recepita con il Codice in materia di protezione dei dati personali (Titolo X ("Comunicazioni elettroniche"); cfr. art. 184). Nel Capo I di tale Titolo, intitolato «Servizi di comunicazione elettronica», è stata introdotta una nuova disciplina sulla conservazione dei dati di traffico telefonico.

Da un lato, l'art. 123 del Codice ha ridotto a sei mesi il previgente limite temporale per la conservazione dei dati di traffico telefonico per finalità di fatturazione, pagamenti in caso di interconnessione e di commercializzazione di servizi, termine che era in precedenza individuabile nella misura massima di cinque anni in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 171/1998.

Dall'altro, l'art. 132 del medesimo Codice, modificato prima della sua entrata in vigore (decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 legge 26 febbraio 2004, n. 45) ha introdotto un distinto obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare per finalità di accertamento e repressione dei reati dati di traffico telefonico relativi ai servizi offerti.

Tutto ciò, sullo sfondo del principio cardine in materia secondo cui i dati non devono essere formati se non sono necessari e proporzionati ai fini della funzionalità della rete o della prestazione del servizio (articoli 3 e 11 del Codice).

Dal contesto sopra riassunto emerge che è stata nel complesso vietata una conservazione generalizzata dei dati relativi al traffico (art. 123, comma 1, cit.), con le seguenti eccezioni:

è stato consentito il trattamento di dati strettamente necessario a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione (nei limiti e con le modalità di cui all'art. 123, comma 2) o, previo consenso dell'abbonato o dell'utente, a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto (art. 123, comma 3);

è stata però prescritta in termini distinti la conservazione temporanea dei dati di traffico telefonico per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati per due periodi di ventiquattro mesi ciascuno (art. 132 del Codice).

Un successivo provvedimento d'urgenza del 2005 (decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 155) ha poi introdotto, tra l'altro:

a) l'obbligo di conservare i dati di traffico telematico, escludendone i contenuti, per due periodi di sei mesi ciascuno;

b) l'obbligo di conservare dati relativi alle chiamate telefoniche senza risposta;

c) con riferimento ai primi ventiquattro mesi di conservazione dei dati del traffico telefonico e ai primi sei mesi di conservazione dei dati del traffico telematico, la previsione che la richiesta giudiziaria volta ad acquisirli, rivolta al fornitore, venga effettuata dal «pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private e non già dal giudice su istanza del pubblico ministero»;

d) un regime transitorio in virtù del quale è stata sospesa temporaneamente l'applicazione di qualunque disposizione che prescriva o consenta la cancellazione dei dati di traffico, anche se non soggetti a fatturazione (termine originariamente stabilito al 31 dicembre 2007, ma successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 con l'art. 34 del recente decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, in fase di conversione in legge);

e) per i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie, che si limitino a porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, alcuni specifici obblighi di identificazione e monitoraggio delle operazioni compiute dai clienti (cfr. anche il decreto ministeriale 16 agosto 2005, in *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 2005, n. 190, attuativo di tale previsione).

Il decreto-legge del 2005 ha quindi, da un lato, emendato l'art. 132 del Codice (punti *a)*, *b)* e *c)* sopra indicati) e, dall'altro, ha introdotto un regime transitorio per la conservazione dei dati, nonché la predetta disciplina speciale applicabile solo a determinati soggetti.

Fermo restando il predetto regime, che prevedeva temporaneamente la conservazione (lettera *d)* sopra citata), la normativa di riferimento prescriveva ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare comunque, per finalità di accertamento e repressione di reati, i dati relativi al traffico telefonico (inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta) e quelli inerenti al traffico telematico (esclusi i contenuti delle comunicazioni), rispettivamente per ventiquattro e sei mesi (art. 132, comma 1, del Codice).

La stessa normativa prescriveva inoltre, ai medesimi fornitori, di conservare tali dati per un periodo ulteriore, rispettivamente di ventiquattro e sei mesi, per l'accertamento e la repressione dei delitti tassativamente individuati dall'art. 407, comma 2, lettera *a)*, c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici (art. 132, comma 2).

Infine, introduceva la prescrizione, tutt'ora vigente, che la conservazione dei predetti dati fosse effettuata nel rispetto di specifici accorgimenti e misure a garanzia degli interessati. L'individuazione di tali cautele, oggetto del presente provvedimento, è stata appunto demandata al Garante per la protezione dei dati personali (cfr. articoli 17 e 132, comma 5, del Codice).

2.3. *Altra disciplina comunitaria: la direttiva 2006/24/Ce.*

Al fine di armonizzare le disposizioni degli Stati membri sul tema della conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione di reati è poi intervenuta la direttiva n. 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che doveva essere recepita entro il 15 settembre 2007.

Tale direttiva contiene specifiche indicazioni sul risultato convenuto a livello comunitario con riferimento sia ai tempi di conservazione dei dati di traffico (minimo sei mesi e massimo due anni), sia alla corretta e uniforme individuazione delle «categorie di dati da conservare» (analiticamente elencate nell'art. 5 della direttiva medesima); ciò, in relazione agli specifici servizi ivi enucleati, ovvero di telefonia di rete fissa e di telefonia mobile, di accesso a Internet, di posta elettronica in Internet e di telefonia via Internet.

In questo quadro risulta necessario tenere conto di tali indicazioni anche nell'ambito del presente provvedimento. Ciò, anche in considerazione del fatto che nell'attuale quadro normativo interno, pur sussistendo una definizione generale di «dati relativi al traffico» (art. 4, comma 2, lettera *h)* del Codice), tali dati non vengono enumerati, né vengono distinti espressamente i dati relativi al traffico «telefonico» da quelli inerenti al traffico «telematico».

Tale distinzione risulta, invece, necessaria in considerazione del fatto che il legislatore italiano, diversamente da quello comunitario, ha individuato due diversi periodi di conservazione in relazione alla natura «telefonica» o «telematica» del dato da conservare.

Ciò comporta l'esigenza di specificare l'ambito soggettivo di applicazione del presente provvedimento rispetto all'obbligo di conservazione dei dati.

La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 198, che ha previsto un periodo unico di conservazione pari a 24 mesi per i dati di traffico telefonico, a dodici mesi per i dati di traffico telematico e a trenta giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta, senza ulteriori distinzioni in base al tipo di reato.

La legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 ha poi previsto una specifica ipotesi di conservazione temporanea dei dati relativi al traffico telematico a fini di svolgimento di investigazioni preventive o di accertamento e repressione di reati.

3. I FORNITORI TENUTI A CONSERVARE I DATI DI TRAFFICO.

Il «fornitore» sul quale incombe l'obbligo di conservare i dati di traffico ai sensi del citato art. 132 del Codice è quello che mette a disposizione del pubblico servizi di comunicazione elettronica su reti pubbliche di comunicazione; per «servizi di comunicazione elettronica» devono intendersi quelli consistenti, esclusivamente o prevalentemente, «nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche» (art. 4, comma 2, lettera *d)* e *e)*, del Codice).

Ciò, deriva:

a) dalla collocazione del menzionato art. 132 all'interno del titolo X, capo I, del Codice e da quanto disposto dall'art. 121 del medesimo Codice il quale, nell'individuare i «Servizi interessati», chiarisce che le disposizioni del titolo X «si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni»;

b) da quanto stabilisce il citato decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 nella parte in cui, nell'imporre la conservazione dei dati per il predetto regime transitorio, si riferisce ai «fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico».

Devono ritenersi quindi tenuti alla conservazione dei dati ai sensi del medesimo art. 132 i soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione (cfr. anche direttiva 2002/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva quadro) e decreto legislativo n. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche).

Al contrario non rientrano, ad esempio, nell'ambito applicativo del presente provvedimento:

i soggetti che offrono direttamente servizi di comunicazione elettronica a gruppi delimitati di persone (come, a titolo esemplificativo, i soggetti pubblici o privati che consentono soltanto a propri dipendenti e collaboratori di effettuare comunicazioni telefoniche o telematiche). Tali servizi, pur rientrando nelle definizione generale di «servizi di comunicazione elettronica», non possono essere infatti considerati come «accessibili al pubblico». Qualora la comunicazione sia instradata verso un utente che si trovi al di fuori della c.d. «rete privata», i dati di traffico generati da tale comunicazione sono invece oggetto di conservazione (ad es., da parte del fornitore di cui si avvale il destinatario della comunicazione, qualora si tratti di un messaggio di posta elettronica; cfr. documento di lavoro «Tutela della vita privata su Internet Un approccio integrato dell'EU alla protezione dei dati on-line», adottato dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali il 21 novembre 2000);

i soggetti che, pur offrendo servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, non generano o trattano direttamente i relativi dati di traffico;

i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie che si limitino a porre a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale;

i gestori dei siti Internet che diffondono contenuti sulla rete (c.d. «content provider"). Essi non sono, infatti, fornitori di un «servizio di comunicazione elettronica» come definito dall'art. 4, comma 2, lettera *e)* del Codice. Tale norma, infatti, nel rinviare, per i casi di esclusione, all'art. 2, lettera *c)* della direttiva 2002/21/Ce cit., esclude essa stessa i «servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica [...]». Deve rilevarsi, inoltre, che i dati di traffico relativi alla comunicazione (come, ad esempio, la c.d. «navigazione web» e le pagine visitate di un sito Internet) spesso identificano o rivelano nella sostanza anche il suo contenuto e pertanto l'eventuale conservazione di tali dati si porrebbe, in violazione di quanto disposto dall'art. 132 del Codice (come modificato dal citato decreto-legge n. 144/2005), laddove esclude dalla conservazione per finalità di giustizia i «contenuti» della comunicazione (cfr., in tal senso, anche l'art. 1, comma 2, della direttiva 2006/24/Ce, nella parte in cui esclude dal proprio ambito di applicazione la conservazione del «contenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche»);

i gestori di motori di ricerca. I dati di traffico telematico che essi trattano, consentendo di tracciare agevolmente le operazioni compiute dall'utente in rete, sono, comunque, parimenti qualificabili alla stregua di «contenuti».

4. I DATI DI TRAFFICO CHE DEVONO ESSERE CONSERVATI.

L'obbligo di conservazione riguarda i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, nonché i dati inerenti al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni (art. 132 del Codice). In particolare, sono oggetto di conservazione i dati che i fornitori sottopongono a trattamento per la trasmissione della comunicazione o per la relativa fatturazione (art. 4, comma 2, lettera *h)*, del Codice).

Pertanto, i fornitori (come individuati nel precedente paragrafo 3) devono conservare, per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, solo i dati di traffico che risultino nella loro disponibilità in quanto derivanti da attività tecniche strumentali alla resa dei servizi offerti dai medesimi, nonché alla loro fatturazione. Ciò, in ossequio anche ai principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dagli articoli 3 e 11 del Codice.

In tal senso, si esprime anche il citato decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 che, all'art. 6, riconduce l'obbligo di conservazione alle «informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi». La direttiva 2006/24/Ce ribadisce che tale obbligo sussiste soltanto se i dati sono stati «generati o trattati nel processo di fornitura dei ... servizi di comunicazione» del fornitore (cfr. considerando 23 e art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/24/Ce cit.).

L'art. 5 di tale direttiva contiene, poi, un'elencazione specifica delle informazioni da conservare e individua diverse categorie di dati di traffico, specificandone i contenuti a seconda che si tratti di traffico telefonico o telematico.

Nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica, occorre infatti distinguere i servizi «telefonici» da quelli «telematici».

Nei primi sono ricompresi:

le chiamate telefoniche, incluse le chiamate vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e di trasmissione dati tramite telefax;

i servizi supplementari, inclusi l'inoltro e il trasferimento di chiamata;

la messaggeria e i servizi multimediali, inclusi i servizi di messaggeria breve-sms.

Nei secondi sono ricompresi:

l'accesso alla rete Internet;

la posta elettronica;

i fax (nonché i messaggi sms e mms) via Internet;

la telefonia via Internet (cd. Voice over Internet Protocol-VoIP).

Per quanto concerne specificamente la conservazione dei dati di traffico telefonico relativo alle «chiamate senza risposta», fermo restando allo stato quanto indicato dalla direttiva 2006/24/Ce al considerando 12 (laddove esclude dal proprio ambito di applicazione i «tentativi di chiamata non riusciti»), il fornitore, in forza delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 144/2005 all'art. 132 del Codice, deve conservare solo i dati generati da chiamate telefoniche che sono state collegate con successo, ma non hanno ottenuto risposta oppure in cui vi è stato un intervento del gestore della rete (cfr. art. 2, comma 2, lettera *f)*, direttiva 2006/24/Ce).

5. FINALITÀ PERSEGUIBILI.

Il vincolo secondo cui i dati conservati obbligatoriamente per legge possono essere utilizzati solo per finalità di accertamento e repressione di reati comporta una precisa limitazione per i fornitori nell'eventualità in cui essi ricevano richieste volte a perseguire scopi diversi.

Ad esempio:

a) i medesimi fornitori non possono corrispondere a eventuali richieste riguardanti tali dati formulate nell'ambito di una controversia civile, amministrativa e contabile;

b) sono tenuti a rispettare il menzionato vincolo di finalità anche l'interessato che acceda ai dati che lo riguardano esercitando il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice (e che può utilizzare quindi i dati acquisiti solo in riferimento alle predette finalità penali), nonché, nel procedimento penale, il difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private (art. 132, comma 3, del Codice).

6. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DATI.

Il Codice individua le modalità con le quali possono essere acquisiti i dati di traffico conservati dai fornitori prescrivendo che la richiesta sia formulata con «decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altri parti private» (art. 132, comma 3, del Codice).

Al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini è riconosciuta la facoltà di richiedere, direttamente, al fornitore i dati di traffico limitatamente ai dati che si riferiscano «alle utenze intestate al proprio assistito». La richiesta deve essere effettuata «con le modalità indicate dall'art. 391-*quater* del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera *f)*, per il traffico entrante» (art. 132, comma 3, cit.). Tale ultimo riferimento ai presupposti previsti dal Codice per l'accesso alle chiamate in entrata comporta, anche per i fornitori, la necessaria valutazione preliminare della circostanza che dalla mancata conoscenza dei dati richiesti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397. A tale riguardo si richiama quanto rilevato nel provvedimento adottato dal Garante in materia il 3 novembre 2005, consultabile sul sito dell'Autorità (doc. web n. 1189488).

7. MISURE E ACCORGIMENTI DA PRESCRIVERE.

Come premesso, il Garante è stato preposto per disposizione di legge a individuare accorgimenti e misure da porre a garanzia degli interessati nell'ambito della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione di reati (art. 132, comma 5, del Codice).

A tal fine, il Garante ha curato preliminarmente diversi approfondimenti tecnici con esperti del settore, nonché numerosi accertamenti ispettivi presso primari fornitori di servizi di comunicazione elettronica; ha, infine, indetto una specifica consultazione pubblica su un articolato documento indicante le misure e gli accorgimenti ritenuti idonei per la conservazione dei dati di traffico per finalità di giustizia.

Le cautele ipotizzate in sede di consultazione pubblica hanno trovato conforto all'esito della stessa, non essendo pervenuti all'Autorità sostanziali rilievi critici da parte dei soggetti interessati.

Tutte le riflessioni e commenti pervenuti sono stati comunque oggetto di specifica analisi e considerazione nell'elaborazione del presente provvedimento.

Nell'individuare le seguenti cautele che il Garante prescrive ai fornitori interessati al presente provvedimento, l'Autorità ha tenuto conto dei parametri indicati negli articoli 17 e 132, comma 5, del Codice, nonché:

a) dell'esigenza normativa volta a prevedere specifiche cautele rapportate alla quantità e qualità dei dati da proteggere e ai rischi indicati nell'art. 31 del Codice, rischi che i fornitori devono già oggi prevenire rispettando i comuni obblighi di sicurezza collegati alle misure non solo minime previste dal Codice (articoli 31 e ss.; Allegato B);

b) dell'opportunità di individuare, allo stato, misure protettive per i trattamenti svolti da tutti i fornitori interessati che siano verificabili anche in sede ispettiva, ai fini di una più incisiva messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico;

c) della necessità di tenere in considerazione i costi derivanti dall'adozione delle misure e degli accorgimenti prescritti con il presente provvedimento, anche in ragione della variegata capacità tecnica ed economica dei soggetti interessati;

d) del contesto europeo di riferimento, specie alla luce dei pareri resi dal Gruppo per la tutela dei dati personali (cfr. pareri nn. 4/2005 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/Ce; 3/2006 sulla direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione che modifica la direttiva 2002/58/Ce; 8/2006 sulla revisione del quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, con particolare attenzione alla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);

e) dello stato dell'evoluzione tecnologica, alla luce del quale le seguenti prescrizioni devono pertanto ritenersi soggette ad aggiornamento periodico.

Di seguito, sono indicati gli accorgimenti e le misure prescritti dal Garante.

Tali misure e accorgimenti devono essere adottati dai fornitori di comunicazione elettronica anche in caso di conservazione temporanea dei dati relativi al traffico telematico a fini di svolgimento di investigazioni preventive o di accertamento e repressione di reati, ai sensi del menzionato art. 132, comma 4-*ter*, del Codice.

Per effetto del presente provvedimento:

7.1. *Sistemi di autenticazione.*

Il trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico da parte dei fornitori deve essere consentito solo agli incaricati del trattamento e unicamente sulla base del preventivo utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti.

Tale fase di autenticazione può essere realizzata con procedure strettamente integrate alle applicazioni informatiche con cui il fornitore tratta i dati di traffico, oppure con procedure per la protezione delle singole postazioni di lavoro che si integrino alle funzioni di autenticazione proprie dei sistemi operativi utilizzati. Nel secondo caso, il fornitore deve assicurare che non esistano modalità di accesso alle applicazioni informatiche da parte dei propri incaricati di trattamento che consentano di eludere le procedure di strong authentication predisposte per l'accesso alla postazione di lavoro.

Per i dati di traffico conservati per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati (cioè quelli generati da più di sei mesi, oppure la totalità dei dati trattati per queste finalità se conservati separatamente dai dati trattati per le altre finalità fin dalla loro generazione), una di tali tecnologie deve essere basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche dell'incaricato, in modo tale da assicurare la presenza fisica di quest'ultimo presso la postazione di lavoro utilizzata per il trattamento.

Tali modalità di autenticazione devono essere applicate anche a tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore.

Limitatamente a tali addetti tecnici, circostanze legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazioni hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, possono determinare la necessità di accesso informatico a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico in assenza di autenticazione biometrica o di strong-authentication per operazioni che comportano la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione (per esempio, per lo svolgimento di operazioni di amministrazione da console locale che implichino la disabilitazione dei servizi di rete e l'impossibilità di gestire operazioni di input/output tramite dispositivi accessori come quelli utilizzabili per la strong authentication).

In caso di accesso da parte degli addetti tecnici nei termini anzidetti, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice e, per quanto concerne i trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, quanto specificato al successivo paragrafo 7.3, dovrà essere tenuta preventivamente traccia in un apposito «registro degli accessi» dell'evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una successiva descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore.

7.2. *Sistemi di autorizzazione.*

Relativamente ai sistemi di autorizzazione devono essere adottate specifiche procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati. Tali differenti funzioni non possono essere attribuite contestualmente a uno stesso soggetto.

I profili di autorizzazione da definire e da attribuire agli incaricati devono differenziare le funzioni di trattamento dei dati di traffico per finalità di ordinaria gestione da quelle per finalità di accertamento e repressione dei reati e, infine, dalle funzioni di trattamento dei dati in caso di esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7 del Codice).

7.3. *Conservazione separata.*

I dati di traffico conservati per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati vanno trattati necessariamente tramite sistemi informatici distinti fisicamente da quelli utilizzati per gestire dati di traffico anche per altre finalità, sia nelle componenti di elaborazione, sia nell'immagazzinamento dei dati (storage).

Più specificamente, i sistemi informatici utilizzati per i trattamenti di dati di traffico conservati per esclusiva finalità di giustizia devono essere differenti da quelli utilizzati anche per altre funzioni aziendali (come fatturazione, marketing, antifrode) ed essere, altresì, protetti contro il rischio di intrusione mediante idonei strumenti di protezione perimetrale a salvaguardia delle reti di comunicazione e delle risorse di memorizzazione impiegate nei trattamenti.

I dati di traffico conservati per un periodo non superiore a sei mesi dalla loro generazione possono, invece, essere trattati per le finalità di giustizia sia prevedendone il trattamento con i medesimi sistemi di elaborazione e di immagazzinamento utilizzati per la generalità dei trattamenti, sia provvedendo alla loro duplicazione, con conservazione separata rispetto ai dati di traffico trattati per le ordinarie finalità, per l'elaborazione con sistemi dedicati a questo specifico trattamento.

Questa prescrizione lascia ai fornitori la facoltà di scegliere, sulla base di propri modelli organizzativi e della propria dotazione tecnologica, l'architettura informatica più idonea per la conservazione obbligatoria dei dati di traffico e per le ordinarie elaborazioni aziendali; permette infatti che i dati di traffico conservati sino a sei mesi dalla loro generazione possano essere trattati, per finalità di giustizia, con sistemi informatici non riservati esclusivamente a tali elaborazioni; oppure, che gli stessi dati vengano duplicati per effettuare un trattamento dedicato esclusivamente al perseguimento delle finalità di giustizia. In quest'ultimo caso le misure e gli accorgimenti prescritti per i dati conservati per esclusive finalità di giustizia si applicano sin dall'inizio del trattamento.

Le attrezzature informatiche utilizzate per i trattamenti di dati di traffico per le esclusive finalità di giustizia di cui sopra devono essere collocate all'interno di aree ad accesso selezionato (ovvero riservato ai soli soggetti legittimati ad accedervi per l'espletamento di specifiche mansioni) e munite di dispositivi elettronici di controllo o di procedure di vigilanza che comportino la registrazione dei dati identificativi delle persone ammesse, con indicazione dei relativi riferimenti temporali.

Nel caso di trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, il controllo degli accessi deve comprendere una procedura di riconoscimento biometrico.

Devono essere adottate misure idonee a garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni.

7.4. *Incaricati del trattamento.*

Gli incaricati che accedono ai dati di traffico conservati per le finalità di cui all'art. 132 del Codice, anche per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice medesimo, devono essere designati specificamente in rapporto ai dati medesimi.

Il processo di designazione deve prevedere la frequenza di una periodica attività formativa concernente l'illustrazione delle istruzioni, il rispetto delle misure di sicurezza e le relative responsabilità. L'effettiva partecipazione al corso deve essere documentata.

Per quanto riguarda le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice che comportano l'estrazione dei dati di traffico (menzionate anche nell'art. 132, comma 5, lettera *c)*), nei limiti in cui ciò è consentito ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *f)* del Codice, il titolare del trattamento deve conservare in forma specifica la documentazione comprovante l'idonea verifica dell'identità del richiedente ai sensi dell'art. 9 del Codice stesso, e adottare opportune cautele per comunicare i dati al solo soggetto legittimato in base al medesimo articolo.

7.5. *Cancellazione dei dati.*

Allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, i dati di traffico sono resi non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi e le relative consultazioni; sono altresì cancellati o resi anonimi senza alcun ritardo, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti, nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente, documentando tali operazioni al più tardi entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 132 del Codice.

7.6. *Altre misure.*

Audit log

Devono essere adottate soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati.

Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici.

I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità e l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi devono essere adottati, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche.

Le misure di cui al presente paragrafo sono adottate nel rispetto dei principi in materia di controllo dei lavoratori sull'uso di strumenti elettronici, con particolare riguardo all'informativa agli interessati (cfr. Provv. 1º marzo 2007, doc. web n. 1387522).

7.7. *Audit interno - Rapporti periodici.*

La gestione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione di reati deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di controllo interno da parte dei titolari del trattamento, in modo che sia verificata costantemente la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati di traffico previste dalle norme vigenti e dal provvedimento del Garante, anche per ciò che riguarda la verifica della particolare selettività degli incaricati legittimati.

L'attività di controllo deve essere demandata a un'unità organizzativa o, comunque, a personale diverso rispetto a quelli cui è affidato il trattamento dei dati per la finalità di accertamento e repressione dei reati.

I controlli devono comprendere anche verifiche a posteriori, a campione o su eventuale allarme derivante da sistemi di Alerting e di Anomaly Detection, sulla legittimità e liceità degli accessi ai dati effettuati dagli incaricati, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche adoperate per il loro trattamento. Sono svolte, altresì, verifiche periodiche sull'effettiva cancellazione dei dati decorsi i periodi di conservazione.

L'attività di controllo deve essere adeguatamente documentata in modo tale che sia sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle eventuali criticità riscontrate.

L'esito dell'attività di controllo deve essere:

comunicato alle persone e agli organi legittimati ad adottare decisioni e a esprimere, a vari livelli in base al proprio ordinamento interno, la volontà della società;

richiamato nell'ambito del documento programmatico sulla sicurezza nel quale devono essere indicati gli interventi eventualmente necessari per adeguare le misure di sicurezza;

messo, a richiesta, a disposizione del Garante o dell'autorità giudiziaria.

7.8. *Documentazione dei sistemi informativi.*

I sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico devono essere documentati in modo idoneo secondo i princìpi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione.

La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema.

La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati.

La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico.

7.9. *Cifratura e protezione dei dati.*

I dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia vanno protetti con tecniche crittografiche, in particolare contro rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale derivanti da operazioni di manutenzione sugli apparati informatici o da ordinarie operazioni di amministrazione di sistema. In particolare, devono essere adottate soluzioni che rendano le informazioni, residenti nelle basi di dati a servizio delle applicazioni informatiche utilizzate per i trattamenti, non intelligibili a chi non disponga di diritti di accesso e profili di autorizzazione idonei, ricorrendo a forme di cifratura od offuscamento di porzioni dei database o degli indici o ad altri accorgimenti tecnici basati su tecnologie crittografiche.

Tale misura deve essere efficace per ridurre al minimo il rischio che incaricati di mansioni tecniche accessorie ai trattamenti (amministratori di sistema, data base administrator e manutentori hardware e software) possano accedere indebitamente alle informazioni registrate, anche fortuitamente, acquisendone conoscenza nel corso di operazioni di accesso ai sistemi o di manutenzione di altro genere, oppure che possano intenzionalmente o fortuitamente alterare le informazioni registrate.

Eventuali flussi di trasmissione dei dati di traffico tra sistemi informatici del fornitore devono aver luogo tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati su tecniche crittografiche, o comunque evitando il ricorso alla trasmissione in chiaro dei dati. Protocolli di comunicazione sicuri devono essere adottati anche per garantire, più in generale, la sicurezza dei sistemi, evitando di esporli a vulnerabilità e a rischio di intrusione (a titolo esemplificativo, l'accesso interattivo in modalità «emulazione di terminale», anche per scopi tecnici, non deve essere consentito su canali non sicuri, così come deve essere evitata l'attivazione di servizi di rete non necessari che si possono prestare alla realizzazione di forme di intrusione).

7.10. *Tempi di adozione delle misure e degli accorgimenti.*

Valutato il complesso delle misure e degli accorgimenti, tenuto conto del quadro delle cautele che emergono dalle risultanze ispettive essere già in atto presso i fornitori, nonché dei tempi tecnici necessari per completarne l'attuazione, anche alla luce di quanto emerso dalla consultazione pubblica, risulta dagli atti congruo fissare un termine transitorio per i trattamenti di dati in essere, prevedendo che tutti gli adempimenti di cui al presente punto 7 siano completati al più presto ed entro, e non oltre, il termine che è parimenti congruo stabilire per tutti i fornitori al 30 aprile 2009, ovvero per quanto riguarda la strong authentication riferita agli incaricati che accedono ai dati di traffico nell'ambito dell'attività di call center, al 30 giugno 2009. Entro tale termine, i fornitori dovranno dare conferma al Garante attestando formalmente l'integrale adempimento al presente provvedimento.

8. APPLICAZIONE DI ALCUNE MISURE A DATI TRATTATI PER ALTRE FINALITÀ.

Le considerazioni svolte sulla natura particolarmente delicata dei dati di traffico, sulla necessità di garantire una tutela maggiormente efficace dei diritti e delle libertà delle persone e di prescrivere una più incisiva messa in sicurezza di dati rilevano anche per ogni altro trattamento di dati di traffico telefonico e telematico effettuato dai fornitori di cui al paragrafo 3.

Ciò, comporta l'improrogabile esigenza di assicurare che almeno alcuni tra gli accorgimenti e le misure di cui al precedente punto 7, limitatamente a quelli adattabili al caso di specie, siano applicati comunque dai predetti fornitori nell'ambito di analoghi trattamenti di dati di traffico telefonico e telematico effettuati per finalità non di giustizia, ma di fatturazione, pagamento in caso di interconnessione e commercializzazione di servizi, nel più breve periodo temporale indicato nel menzionato art. 123.

Per tali ragioni il Garante, contestualmente e distintamente da quanto va disposto ai sensi dell'art. 132, comma 5, del Codice, prescrive ai fornitori di cui al paragrafo 3, ai sensi dell'art. 17 del medesimo Codice, di adottare nel termine e con la modalità di cui al paragrafo 7 ottobre le misure e gli accorgimenti indicati nella lettera *c)* del seguente dispositivo.

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Ministero della giustizia, anche ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonché, per opportuna conoscenza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Tutto ciò premesso il Garante:

a) ai sensi degli articoli 17, 123 e 132, comma 5, del Codice, prescrive ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica individuati nel paragrafo 3 di adottare nel trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico di cui al paragrafo 4 le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati individuate nel presente provvedimento, provvedendo a (par. 7):

1) adottare specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, che si applichino agli accessi ai sistemi di elaborazione da parte di tutti gli incaricati di trattamento, nonché di tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti. Per i dati di traffico trattati per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati, una di tali tecnologie deve essere basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche dell'incaricato, in modo tale da assicurare la presenza fisica di quest'ultimo presso la postazione di lavoro utilizzata per il trattamento. Tali modalità di autenticazione devono essere applicate anche a tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore. Relativamente ai soli addetti tecnici indicati al presente punto 1, qualora circostanze legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazioni hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, determinino la necessità di accesso informatico a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico in assenza di strong authentication, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice, deve essere tenuta traccia dell'evento in un apposito «registro degli accessi», nonché delle motivazioni che li hanno determinati, con una successiva descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore;

2) adottare specifiche procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati. Il fornitore deve definire e attribuire agli incaricati specifici profili di autorizzazione differenziando le funzioni di trattamento dei dati di traffico per finalità di ordinaria gestione da quelle per finalità di accertamento e repressione dei reati e, infine, dalle funzioni di trattamento dei dati in caso di esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7 del Codice);

3) adottare, per la conservazione dei dati di traffico per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, sistemi informatici distinti fisicamente da quelli utilizzati per gestire dati di traffico anche per altre finalità, sia nelle componenti di elaborazione, sia di immagazzinamento dei dati (storage). I dati di traffico conservati per un periodo non superiore ai sei mesi dalla loro generazione possono, invece, essere trattati per le finalità di giustizia sia prevedendone il trattamento con i medesimi sistemi di elaborazione e di immagazzinamento utilizzati per la generalità dei trattamenti, sia provvedendo alla loro duplicazione, con conservazione separata rispetto ai dati di traffico trattati per le ordinarie finalità. Le attrezzature informatiche utilizzate per i trattamenti di dati di traffico per le esclusive finalità di giustizia di cui sopra devono essere collocate all'interno di aree ad accesso selezionato (ovvero riservato ai soli soggetti legittimati ad accedervi per l'espletamento di specifiche mansioni) e munite di dispositivi elettronici di controllo o di procedure di vigilanza che comportino la registrazione dei dati identificativi delle persone ammesse, con indicazione dei relativi riferimenti temporali. Nel caso di trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, il controllo degli accessi deve comprendere una procedura di riconoscimento biometrico. Infine, il fornitore deve adottare misure idonee a garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni;

4) designare specificamente gli incaricati che possono accedere ai dati di traffico conservati per le finalità di cui all'art. 132 del Codice, anche per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice medesimo. Il processo di designazione deve prevedere la documentata frequenza di una periodica attività formativa concernente l'illustrazione delle istruzioni, il rispetto delle misure di sicurezza e le relative responsabilità. Per quanto riguarda le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice che comportano l'estrazione dei dati di traffico, nei limiti in cui ciò è consentito ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *f)* del Codice, il fornitore deve conservare in forma specifica la documentazione comprovante l'idonea verifica dell'identità del richiedente ai sensi dell'art. 9 del Codice stesso, e adottare opportune cautele per comunicare i dati al solo soggetto legittimato in base al medesimo articolo;

5) rendere i dati di traffico immediatamente non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Il fornitore deve cancellare o rendere anonimi senza ritardo tali dati, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente e, al più tardi, documentando tale operazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 132 del Codice;

6) adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centraliz-

zata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

7) svolgere, con cadenza almeno annuale, un'attività di controllo interno per verificare costantemente la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati di traffico previste dalle norme vigenti e dal provvedimento del Garante, anche per ciò che riguarda la verifica della particolare selettività degli incaricati legittimati. Tale attività di controllo deve essere demandata a un'unità organizzativa o, comunque, a personale diverso rispetto a quelli cui è affidato il trattamento dei dati per la finalità di accertamento e repressione dei reati. I controlli devono comprendere anche verifiche a posteriori, a campione o su eventuale allarme derivante da sistemi di Alerting e di Anomaly Detection, sulla legittimità e liceità degli accessi ai dati effettuati dagli incaricati, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche adoperate per il loro trattamento. Sono svolte, altresì, verifiche periodiche sull'effettiva cancellazione dei dati decorsi i periodi di conservazione. L'attività di controllo deve essere adeguatamente documentata in modo tale che sia sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle eventuali criticità riscontrate. L'esito dell'attività di controllo deve essere: comunicato alle persone e agli organi legittimati ad adottare decisioni e ad esprimere, a vari livelli in base al proprio ordinamento interno, la volontà della società; richiamato nell'ambito del documento programmatico sulla sicurezza nel quale devono essere indicati gli interventi eventualmente necessari per adeguare le misure di sicurezza; messo, a richiesta, a disposizione del Garante o dell'autorità giudiziaria;

8) documentare i sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico in modo idoneo secondo i princìpi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione. La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema. La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati. La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico;

9) proteggere i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia con tecniche crittografiche, in particolare contro rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale derivanti da operazioni di manutenzione sugli apparati informatici o da ordinarie operazioni di amministrazione di sistema. Il fornitore deve adottare soluzioni che rendano le informazioni residenti nelle basi di dati a servizio delle applicazioni informatiche utilizzate per i trattamenti, non intelligibili a chi non disponga di diritti di accesso e profili di autorizzazione idonei, ricorrendo a forme di cifratura od offuscamento di porzioni dei data base o degli indici o ad altri accorgimenti tecnici basati su tecnologie crittografiche. Tale misura deve essere efficace per ridurre al minimo il rischio che incaricati di mansioni tecniche accessorie ai trattamenti (amministratori di sistema, database administrator e manutentori hardware e software) possano accedere indebitamente alle informazioni registrate, anche fortuitamente, acquisendone conoscenza nel corso di operazioni di accesso ai sistemi o di manutenzione di altro genere, oppure che possano intenzionalmente o fortuitamente alterare le informazioni registrate. Eventuali flussi di trasmissione dei dati di traffico tra sistemi informatici del fornitore devono aver luogo tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati su tecniche crittografiche, o comunque evitando il ricorso alla trasmissione in chiaro dei dati. Protocolli di comunicazione sicuri devono essere adottati anche per garantire più in generale la sicurezza dei sistemi evitando di esporli a vulnerabilità e a rischio di intrusione;

b) ai sensi dei medesimi articoli 17, 123 e 132, comma 5 del Codice, nonché dell'art. 157 del Codice, prescrive ai predetti fornitori titolari del trattamento di effettuare tutti gli adempimenti di cui alla precedente lettera *a)* al più presto e, comunque, entro e non oltre il termine del 30 aprile 2009, dandone conferma al Garante attestando entro lo stesso termine l'integrale adempimento;

c) ai sensi dell'art. 17 del Codice prescrive ai medesimi fornitori titolari del trattamento di adottare, rispetto ai dati di traffico trattati per le finalità di cui all'art. 123 del Codice, entro e non oltre il termine del 30 aprile 2009, ovvero per quanto riguarda la strong authentication riferita agli incaricati che accedono ai dati di traffico nell'ambito dell'attività di call center, 30 giugno 2009, dandone ai sensi dell'art. 157 del Codice conferma al Garante e attestando entro lo stesso termine l'integrale adempimento, i seguenti accorgimenti e misure (par. 8):

1) adottare specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, che si applichino agli accessi ai sistemi di elaborazione da parte di tutti gli incaricati di trattamento nonché di tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che abbiano la possibilità concreta di accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti. Qualora circostanze eccezionali, legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazione hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, determinino la necessità di accesso a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico da parte di addetti tecnici in assenza di strong authentication, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali, deve essere tenuta traccia in un apposito «registro degli accessi» dell'eventuale accesso fisico ai locali in cui sono installati i sistemi di elaborazione oggetto di intervento e dell'accesso logico ai sistemi, nonché delle motivazioni che li hanno determinati, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore;

2) adottare procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati;

3) rendere i dati di traffico immediatamente non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, provvedendo alla loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente e, al più tardi, documentando tale operazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di conservazione (art. 123 del Codice);

4) adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve

essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

5) documentare i sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico in modo idoneo secondo i princìpi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione. La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema. La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati. La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico;

d) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia anche ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonché, per opportuna conoscenza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

08A05890

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 23 luglio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 10022 dell'11° luglio 2008 con la quale veniva comunicata la chiusura al pubblico dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia per lavori di adeguamento alle nuove procedure del sistema informatico;

Accertato che tale mancato funzionamento, dipeso da lavori per l'adeguamento della rete informatica, non ha consentito all'ufficio di compiere i compiti istituzionali, e che tale evento ha carattere di eccezionalità e non è riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 22 luglio 2008 con nota protocollo n. 326/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia per il giorno 11 luglio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 23 luglio 2008

Il direttore regionale: CHIODINI

08A05836

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5865183	000	059
5865184	000	059
5865185	000	059
5865186	000	059
5865187	000	059
5865188	000	059
5865189	000	059
5865190	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4513204	000	299
4513205	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
542535	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MERCANTE IN FIERA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
286348	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
60698	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1007930	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"INDIANA JONES"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
292983	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3029671	000	299
3029672	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIONI DI MILIONI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
823822	000	059
823823	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
902896	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"COLPO VINCENTE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1954605	000	029
1954608	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MEGA MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2333489	000	029
2333490	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2705200	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TUFFATI NELL'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1232908	000	149

08A05784

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rifen 100 mg/ml»

Decreto n. 45 del 4 luglio 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. AT/V/0002/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario RIFEN 100 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini e suini.

Titolare A.I.C.: società Richter Pharma AG, Feldgasse 19, A-4600 Wels (Austria).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Feldgasse 19, A-4600Wels (Austria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione con 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104010018;

confezione con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104010020;

confezione con 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 104010032;

confezione con 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104010044.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: ketoprofene 100 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli, bovini, suini.

Indicazioni terapeutiche:

cavalli: patologie del sistema muscoloscheletrico ed osteoarticolare associate ad infiammazione e dolore acuto quali:

zoppia di origine traumatica;

artitri;

osteiti, spavenio;

navicoliti;

laminati;

miositi.

Il ketroprofene è anche indicato nella terapia antinfiammatoria postchirurgica e nella terapia sintomatica in caso di coliche e febbre;

bovini: patologie associate ed infiammazione, dolore e/o febbre quali:

malattie respiratorie;

mastiti;

patologie osteoarticolari e muscoloscheletriche come zoppie, artriti e per facilitare il recupero della stazione quadrupedale *post partum*;

ferite;

suini: patologie associate ad infiammazione, dolore e/o febbre quali:

trattamento associato alla sindrome mastite metrite agalassia (MMA);

infezioni delle vie respiratorie;

trattamento sintomatico dell'ipertermia.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: ventotto giorni.

Tempi di attesa:

bovini, suini e cavalli:

carni e frattaglie: quattro giorni;

latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A05791

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Atipam 5,0 mg/ml»

Decreto n. 46 del 4 luglio 2008

Procedura decentrata n. UK/V/0263/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario ATIPAM 5,0 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. con sede in Handelsweg 25 - 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: Eurovet Animal Health B.V. con sede in Handelsweg 25 - 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione con 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 103997019;

confezione con 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103997021;

confezione con 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103997033.

Composizione: ogni ml contiene:

principi attivi: atipamezolo cloridrato 5,00 mg (equivalente a 4,27 mg di atipamezolo base);

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatto e cane.

Indicazioni terapeutiche: L'atipamezolo cloridrato è un antagonista selettivo dei recettori α - 2 e inibisce l'effetto sedativo della medetomidina e della dexmedetomidina nel gatto e nel cane.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: ventotto giorni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A05788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Every Spray»

Provvedimento n. 192 dell'8 luglio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario EVERY SPRAY antiparassitario ad azione rapida per uccelli da gabbia e da voliera, nella confezione: bombola da 200 ml - A.I.C. n. 103637017.

Titolare A.I.C.: Cofarm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via Matteotti, 12 - codice fiscale n. 00761030089.

Variazione tipo II: estensione d'uso nei conigli da compagnia.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'estensione d'uso della specie conigli da compagnia.

Pertanto le specie a cui è ora destinata la specialità medicinale per uso veterinario suddetta sono:

uccelli da gabbia e da voliera;

conigli da compagnia.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05790

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 156 del 19 maggio 2008, concernente il medicinale per uso veterinario «Pralen».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2008, a pag. 63, l'addove è scritto: «gocce: 100 ml di soluzione contengono»: leggasi: «gocce: 100 g di sospensione contengono».

08A05789

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Keflu»

Con la determinazione n. aRM - 94/2008-2278 del 2 luglio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Kedrion S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: KEFLU;

confezione: 036508024;

descrizione: «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con tacca per dosaggio pediatrico;

confezione: 036508012;

descrizione: «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml.

08A05833

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-189) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00